



PTCP 2016

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Variante Specifica ex Articolo 27 bis L.R. n° 20/2000



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VARIANTE SPECIFICA

(ex art. 27 bis L.R. 20/2000)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Giammaria Manghi

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Alessio Mammi

IL DIRIGENTE SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Anna Campeol

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.Urb. Renzo Pavignani

Adottato dal
Consiglio Provinciale
con atto n.2 del 15/02/2018

Approvato dal
Consiglio Provinciale
con atto n.25 del 21/09/2018

Relazione illustrativa

RI

GRUPPO DI LAVORO

Servizio Pianificazione Territoriale

Anna Campeol (dirigente)

Renzo Pavignani (coordinamento)

Barbara Casoli (aspetti geologico-ambientali)

Francesco Punzi (aspetti amministrativi)

Pietro Oleari, (aspetti giuridico-amministrativi)

U.O. PTCP, Paesaggio e SIT

Maria Giuseppina Vetrone, Simona Giampellegrini, Davide Cavecchi

U.O. Pianificazione Urbanistica e Valorizzazione del Territorio

Elena Pastorini, Andrea Modesti

1.	PREMESSA, FINALITÀ E CONTENUTI DELLA VARIANTE DI “MANUTENZIONE”	3
2.	LA SEMPLIFICAZIONE DELL’APPARATO NORMATIVO	6
3.	MODIFICHE RIGUARDANTI IL SISTEMA INSEDIATIVO E IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	8
3.1	Gli insediamenti commerciali: semplificazione e adeguamento delle norme alla Direttiva UE Bolkestein ed ai provvedimenti statali e regionali conseguenti	8
3.2	Gli ambiti specializzati per attività produttive ed i poli funzionali: introduzione di modifiche aventi effetti locali	10
3.3	Dotazioni territoriali ed ERS	11
3.4	Sostenibilità energetica degli insediamenti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilati: adeguamento normativo.....	12
3.5	Modifiche riguardanti il sistema delle infrastrutture per la mobilità: introduzione di modifiche aventi effetti locali e recepimento rete previsionale delle ciclovie regionali.....	14
4.	MODIFICHE RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI E STORICO-ARCHEOLOGICHE – RETE ECOLOGICA POLIVALENTE	18
4.1	Beni paesaggistici: aggiornamento, correzione di errori ed incongruenze tra elaborati.....	18
4.2	Il sistema forestale e boschivo: modifiche normative per adeguamento alle disposizioni regionali in materia di compensazione.....	19
4.3	Vincoli e tutele paesaggistiche e storico archeologiche.....	20
4.4	Il sistema delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000: aggiornamento dei perimetri e parziale revisione della Rete ecologica polivalente provinciale	21
4.5	Gli ambiti del territorio rurale	25
5.	FASCE FLUVIALI E RISCHIO IDRAULICO: RECEPIMENTO DELLA VARIANTE PAI-PGRA 2016 E PRECISAZIONI NORMATIVE	26
6.	MODIFICHE RIGUARDANTI ALTRI VINCOLI E TUTELE	29
6.1	Elementi del patrimonio geologico: recepimento dei perimetri del Catasto regionale dei geositi.....	29
6.2	Limitazioni delle attività di trasformazione e d’uso derivanti dall’instabilità dei terreni.....	29
6.3	La tutela quali-quantitativa della risorsa idrica: semplificazione ed aggiornamento normativo	30

6.4 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante: aggiornamento cartografico delle aree di danno degli stabilimenti e normativo alla nuova Direttiva Seveso III.....	31
6.5 Impianti e linee per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica: aggiornamento normativo e cartografico	32
6.6 Le zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti: adeguamento al PRGR.....	35
6.7 Zone di protezione dall'inquinamento luminoso: adeguamento alla nuova direttiva regionale ed individuazione della zona di protezione dell'osservatorio astronomico di Cervarezza.....	36
6.8 Altre modifiche normative e cartografiche.....	38
7. ISTRUTTORIA ISTANZE DEI COMUNI.....	39
ALLEGATO – RISCONTRO AI CONTRIBUTI ISTRUTTORI	44

1. Premessa, finalità e contenuti della variante di “manutenzione”

La Provincia ha avviato l'elaborazione di una variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Del. di C.P. n. 124 del 17/06/2010, ai sensi dell'art. 27 – bis “Procedimento per varianti specifiche al PTCP” della L.R. 20/2000.

Ciò a seguito di numerosi provvedimenti normativi statali e regionali, nonché di nuovi piani settoriali sovraordinati intervenuti successivamente all'entrata in vigore del PTCP (Piano Regione di Gestione dei Rifiuti, Piano Aria Integrato Regionale, Variante al PAI-PRGA) che ne hanno richiesto un aggiornamento ed adeguamento al fine di consentire una più efficace applicazione dello stesso, oltre che di fornire ai Comuni ed agli operatori economici in primis, un quadro normativo chiaro e, per quanto possibile, esente da incongruenze.

In generale possono essere apportate, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000, solo le modifiche normative o cartografiche rientranti nella seguente casistica:

- a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;
- b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;
- c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento statali o regionali;
- d) varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale;
- e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
- f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.

Al fine di cogliere eventuali istanze di modifica da parte dei Comuni, sempre rientranti nei casi succitati, si è provveduto a svolgere una fase di consultazione preliminare nei mesi di ottobre e novembre 2016 con l'effettuazione di incontri informativi organizzati per Unioni di Comuni.

A seguito di tale fase di partecipazione sono state trasmesse le seguenti istanze di modifica del PTCP:

Comune di Castellarano, prot. 6701 del 21/03/2016 e prot. 29329 del 21/12/2016;

Comune di Scandiano, prot. 25961 dell' 8/11/2016;

Comune di Reggio Emilia, prot. 28047 del 5/12/2016;

Comune di Casalgrande, prot. 670 del 13/01/2017;

Comune di Correggio, prot. 5808 del 14/03/2017;

Comune di Montecchio, prot. 6381 del 20/03/2017;

Dell'istruttoria di tali istanze si da conto nel cap. 7.

Di seguito le principali modifiche normative e cartografiche sono descritte indicando per ognuna il quadro normativo di riferimento, l'oggetto della modifica e la sua motivazione e gli elaborati variati.

Di seguito si riporta l'elenco degli elaborati costitutivi della presente Variante specifica.

a) Relazione illustrativa

b) Quadro conoscitivo:

- ⇒ Appendice QC 4 "Schedatura zone ed elementi di interesse storico-archeologico" (estratto confrontato);
- ⇒ Allegato 6, tav. 1. "Carta degli elementi fisico-geomorfologici" - 1:25.000 (riedizione tavolette);
- ⇒ Allegato 11 "Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (elaborato confrontato).

c) Norme di attuazione (testo confrontato)

c1) Allegati alle Norme di Attuazione (testi confrontati):

- ⇒ Allegato 2 - Schede dei beni paesaggistici art. 136 D.Lgs 42/04;
- ⇒ Allegato 3 - Linee guida per l'attuazione della Rete Ecologica Provinciale;
- ⇒ Allegato 5 Linee guida per l'elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l'applicazione del titolo II - il sistema insediativo. Linee elettriche AT – DPA;
- ⇒ Allegato 6 - Insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale;
- ⇒ Allegato 7 - Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida;
- ⇒ Allegato 8 - Elenco Abitati da consolidare o trasferire;
- ⇒ Allegato 11 - Valutazione di compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

d) Elaborati cartografici (di progetto):

- ⇒ tav. P2 "Rete Ecologica Polivalente" in scala 1:50.000 (riedizione tav. Nord, Centro, Sud e A3 con estratti confrontati);
- ⇒ tav. P3a "Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, territorio rurale " in scala 1:50.000 (riedizione tav. Nord, Centro, Sud e A3 con estratti confrontati);
- ⇒ tav. P3b "Sistema della mobilità" in scala 1:100.000 (A3 con estratto confrontato);
- ⇒ tav. P4 "Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale" in scala 1: 50.000 (A3 con estratti confrontati);
- ⇒ tav. P5a "Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica" in scala 1:25.000 (A3 con estratti confrontati);
- ⇒ tav. P6 "Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire (L. 445/1908)" in scala 1:10.000 (riedizione tavolette);
- ⇒ tav. P7 "Reticolo naturale principale e secondario. Carta di delimitazione delle Fasce Fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" in scala 1:10.000 (riedizione confrontata tavolette);
- ⇒ tav. P7bis "Reticolo secondario di pianura. Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" in scala 1:25.000 (NUOVO ELABORATO);
- ⇒ tav. P9a "Rischio sismico- Carta degli effetti attesi" in scala 1:25.000 (riedizione tavolette);

- ⇒ tav. P10a "Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee" in scala 1:25.000 (riedizione tavoletta);
- ⇒ tav. P11 "Carta degli impianti e reti tecnologiche per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica" in scala 1:25.000 (riedizione tavolette);
- ⇒ 12) tav. P12 "Schede di localizzazione delle aree a Rischio di Incidente Rilevante (art. 13 e 15 D.Lgs 105/2015) (riedizione elaborato);
- ⇒ 13) tav. P13 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" in scala 1:25.000 (riedizione tavolette).

e) Documento di VALSAT – Valutazione di incidenza.

La consultazione scritta

Ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000 in luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio è svolta in forma scritta.

A tal fine con Decreto del Presidente della Provincia, n. 132 del 05/09/2017 è stata approvata la proposta di Variante e, in data 8 settembre 2017, con prot. 22242, gli elaborati sono stati trasmessi a tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 14, comma 3 e comma 4 della L.R. 20/2000.

Nell'ambito della consultazione scritta sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- ✓ Autostrada del Brennero SPA, prot. 23070 del 19/09/2017;
- ✓ Terna Rete Italia – Direzione Territoriale Nord Est, prot. 25701 del 24/10/2017 (integrati con lettera successiva nostro prot. 30452 del 18/12/2017);
- ✓ Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, prot. 26651 del 3/11/2017;
- ✓ Regione Emilia Romagna, DGR n. 1703 del 6 novembre 2017 (trasmessa il 9/11/2017, prot. 27115);
- ✓ ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, prot. 26886 del 7/11/2017;
- ✓ Comune di Reggio Emilia, prot. 27014 del 8/11/2017;
- ✓ Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, prot. 27405 del 13/11/2017.

Nell'Allegato A alla presente relazione si fornisce riscontro ai suddetti contributi.

La Variante specifica è stata adottata con Del. di C.P. n. 2 del 15/02/2018 e successivamente depositata per 30 giorni (dal 7 marzo al 6 aprile). Durante il periodo di deposito è pervenuta l'osservazione del Comune di Scandiano, oltre all'osservazione interna, formulata dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia. L'osservazione del Comune di Scandiano è tuttavia stata ritirata. Per quanto riguarda i contributi e pareri degli enti competenti in materia ambientale è pervenuto il solo contributo dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area affluenti Po.

La Regione Emilia Romagna con DGR n. 546 del 16 aprile 2018 ha formulato n. 7 riserve.

Del riscontro alle riserve della Regione ed al contributo si da conto nell'elaborato "Relazione di controdeduzione".

2. La semplificazione dell'apparato normativo

Finalità

- ⇒ ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;
- ⇒ attuazione principio di non duplicazione della normativa sovraordinata.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ LR 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” (che introduce l'art. 18-bis della L.R. 20/2000);
- ⇒ DGR 994/2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)”.

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Come è noto la LR 15/2013 ha introdotto due importanti principi da osservarsi nella elaborazione dei contenuti dei piani territoriali ed urbanistici:

- **il principio dell'uniformazione** dei contenuti dei piani (con particolare riguardo ai RUE, ma da applicarsi a tutti i piani territoriali ed urbanistici) che attengono ad aspetti di “limitata” discrezionalità, quali: il linguaggio e le definizioni tecniche, l'articolazione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici e degli usi, ecc.;
- **il principio della semplificazione**, conseguente, dell'apparato normativo con la riduzione delle norme e l'eliminazione di tutte quelle disposizioni di riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti sovraordinate¹, potendosi attenere unicamente alle funzioni di governo del territorio specificatamente attribuite al livello di pianificazione provinciale o comunale.

Si è inoltre ritenuto necessario, nell'ottica della semplificazione dell'apparato normativo dei piani invocato dal legislatore regionale, eliminare tutti quelle proposizioni aventi solo un contenuto narrativo e non dispositivo, senza tuttavia intervenire laddove la descrizione di un bene territoriale o paesaggistico o l'esplicitazione di un obiettivo non fosse strettamente necessaria per una efficace applicazione stessa della norma.

Si è quindi provveduto ad operare una semplificazione di numerosi articoli nelle Norme di attuazione e nei relativi allegati.

Tra le principali modifiche si segnalano quelle all'Allegato 5 che contiene “Linee guida per l'elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l'applicazione del titolo II – il sistema insediativo”. Nello specifico sono state eliminate tutte quelle parti che dettavano i contenuti generali degli strumenti urbanistici comunali richiamando pedissequamente quanto stabilito dalla L.R. 20/2000 all'art. 4 (per il Quadro Conoscitivo), all'art. 14 (per il Documento Preliminare), all'art. 28 (per il PSC), art. 29 per il RUE e all'art. 30 per il POC, nonché dalla DCR 173/2001, ovvero, in generale, quelle disposizioni atte a definire il campo di azione di detti strumenti. Sono stati

¹ Il divieto di duplicazione può riguardare solo le disposizioni che siano “autoapplicative”, che non necessitino cioè, per la loro attuazione, di una disciplina di dettaglio stabilita dalle amministrazioni locali.

mantenuti quegli indirizzi metodologici relativi, ad esempio, all'impostazione ed agli elaborati compositivi, alla scala di rappresentazione, ecc.
Sempre nell'Allegato 5 si provvede ad eliminare quelle definizioni urbanistico-ecologiche già stabilite dalla normativa sovraordinata e direttamente applicabili.

3. Modifiche riguardanti il Sistema insediativo e il sistema delle infrastrutture per la mobilità

3.1 Gli insediamenti commerciali: semplificazione e adeguamento delle norme alla Direttiva UE Bolkestein ed ai provvedimenti statali e regionali conseguenti

Finalità

⇒ adeguamento al mutato quadro normativo sovraordinato in materia di liberalizzazione delle attività economiche e segnatamente eliminazione di ogni disposizione con prevalente finalità o contenuto economico, che genera ingiustificati limiti alla concorrenza.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ Dir. 2006/123/CE (cd. "Direttiva Bolkestein");
- ⇒ D.Lgs 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- ⇒ LR 7/2014 "Legge comunitaria regionale per il 2014";
- ⇒ DAL 35 del 20 ottobre 2015 "Modifica alla delibera consiliare n. 1253 del 23 settembre 1999 "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" ai fini della semplificazione dei provvedimenti di autorizzazione delle medie strutture di vendita. (Proposta della Giunta regionale in data 20 luglio 2015, n. 943)".

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

A seguito del recepimento nell'ordinamento statale della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cd. "Direttiva Bolkestein") avvenuta con il D.Lgs 59/2010, nonché dell'emanazione di ulteriori disposizioni in tema di liberalizzazione delle attività economiche (D.L. 13/8/2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito in legge n. 148 del 2011, D.L. 6/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n.214 del 2011, D.L. 24/1/2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito in legge n. 27 del 2012, D.L. 9/1/2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge n. 35 del 2012), la Regione E.R. è stata chiamata a verificare la rispondenza dei propri ordinamenti al principio di libertà di iniziativa economica.

Con la circolare PG/2013/46607 del 20/2/2013, la Regione E.R. ha chiarito che per quanto riguarda le attività di commercio, la normativa regionale non prevede restrizioni da ritenersi ingiustificate e pertanto da modificare o eliminare.

Peraltro, i regimi autorizzatori per le medie e le grandi strutture di vendita, nonché la previsione di criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita sono stati confermati dal decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.59 del 2010.

Sempre la circolare citata ha chiarito che i criteri per la localizzazione delle aree idonee agli insediamenti di grandi e medie strutture di vendita (ovvero la deliberazione consiliare n. 1253 del 1999 e s.m.i., delibera della giunta regionale n. 1705 del 2000 e s.m.i.) contengono prevalentemente valutazioni di carattere urbanistico e territoriale,

riservando alla valutazione degli assetti socio economici un ruolo del tutto accessorio. Alla luce di questo quadro normativo si è ritenuto di escludere che si tratti di “disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico”.

Tuttavia, continua la circolare, rientra nella piena competenza dell'Ente titolare dello strumento di pianificazione la valutazione in merito alle motivazioni che hanno determinato le scelte compiute negli strumenti medesimi e qualora si ravvisi l'ipotesi di scelte, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, basate su motivazioni a prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, tali prescrizioni risulterebbero incompatibili con i principi contenuti nelle norme statali sopra richiamate e andrebbero rimosse.

Con l'art. 63 della L.R. 7/2014 è stata resa inefficace la programmazione/graduazione della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto alla dotazione complessiva prevista nei PTCP (c.d. range di variazione, previsto dalla DGR 1410/2000 come “valore di equilibrio dell'offerta commerciale”).

Con la presente Variante si quindi provveduto ad adeguare l'intero titolo III della parte prima delle Norme di attuazione e l'Allegato VI:

- abrogando le disposizioni relative al range di variazione (artt. 25 e 26) in ottemperanza all'art. 63 della L.R. 7/2014;
- eliminando la richiesta di valutazione degli effetti sociali ed economici in sede di Valsat per le strutture di vendita sottoposte a concertazione d'ambito sovracomunale (art. 22, comma 2 lett. d) e per le medie strutture di competenza comunale (art. 23, comma 3);
- ridefinendo la cogenza di alcune disposizioni da direttive ad indirizzi: ad es. la direttiva che richiede, all'art. 20, comma 3 lett. a), determinate caratteristiche dell'offerta commerciale da prevedersi nel futuro polo funzionale “Stazione Mediopadana-Nuovo Casello-Fiera”, una analoga direttiva nell'Allegato 6 NA relativamente alle strutture di vendita previste nell'ambito di qualificazione produttiva di interesse sovra provinciale “Casello Terre di Canossa-Campegine”.

Si è inoltre proceduto ad una semplificazione-riarticolazione dell'intero titolo III in ottemperanza al principio introdotto dalla L.R. 15/2013, eliminando disposizioni già contenute in norme sovraordinate, ridondanze e ripetizioni dell'articolato normativo per renderlo più chiaro e di più facile applicazione. In particolare, si è provveduto a semplificare le 14 tipologie di insediamenti commerciali di cui all'art. 18, riconducendo quelle di rilevanza provinciale alle sole tipologie espressamente previste dalla normativa regionale vigente (L.R. 14/1999 e DCR 1253/1999 e s.m.i.), chiaramente distinte rispetto ai livelli sovracomunale e comunale. L'eliminazione dell'art. 24 “Politiche di sostegno al piccolo commercio nelle aree soggette a rischio di desertificazione commerciale” che richiamava norme già contenute in provvedimenti sovraordinati, peraltro con alcune differenti declinazioni riguardanti l'individuazione delle cd “località minori” non più ammissibili², è anche seguente al riordino delle competenze di cui alla LR 13/2015.

Infine, a seguito della DAL 35/2015 che è intervenuta elevando la soglia dimensionale di superficie territoriale delle aggregazioni di medie strutture di vendita con sv. > di 5000 mq da 1,5 a 2,5 ha, si è provveduto a recepire tale modifica.

² L'art. 9 della L.R. 14/1999 già identifica tali zone “Nelle aree montane e rurali, nonché nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 114 del 1998 (ovvero i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari)”.

3.2 Gli ambiti specializzati per attività produttive ed i poli funzionali: introduzione di modifiche aventi effetti locali

Ambiti specializzati per attività produttive

Finalità

⇒ semplificazione normativa: eliminazione/revisione di alcune direttive “operative” rivolte ai Comuni (adempimenti procedurali e specifici approfondimenti dei PSC).

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

⇒ DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;

⇒ LR n. 14/2014 “Promozione degli investimenti in Emilia Romagna”.

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

A partire dalla L.R. 6/2009 diverse disposizioni regionali (e statali) in materia urbanistica riconoscono, espressamente, di interesse pubblico l'insediamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il frazionamento, ecc. di insediamenti produttivi, e in particolar modo di quelli che presentano un elevato grado di innovazione e di “specializzazione intelligente” dei prodotti e dei processi produttivi, che valorizzano i progetti di ricerca, la responsabilità sociale d'impresa, la sostenibilità ambientale e sociale degli insediamenti, ecc (segnatamente la L.R. 14/2014 “Promozione degli investimenti in Emilia Romagna”).

Tenuto conto di tale “favor” del legislatore statale e regionale e del conseguente consolidamento di una modalità di variazione degli strumenti urbanistici “caso per caso”, per rispondere più celermente ai fabbisogni espressi dalle singole aziende/insediamenti e che si attua sul modello della conferenza di servizi e l'esame di un progetto di sviluppo industriale e correlato assetto urbanistico-edilizio, si provvede ad allineare le modalità stabilite dall'art. 12, comma 2 lett.c) per l'ampliamento di insediamenti produttivi alle sopravvenute norme procedurali in materia (DPR 160/2010 e L.R. 14/2014).

Si ritiene, infine, che possano essere alleggeriti gli adempimenti richiesti dall'art. 12 (comma 2, lett. d) e comma 4) delle NA del PTCP ai Comuni, in termini di analisi delle aree con destinazione produttiva da effettuarsi in fase di elaborazione preliminare dello strumento urbanistico generale, e tenuto conto anche della scelta del legislatore regionale di stabilire, con la L.R. 6/2009, un tempo massimo di durata della conferenza di pianificazione (90 gg). Si provvede inoltre a correggere il richiamo alla Valsat preliminare contenuto nel comma 2, lett. d) in quanto refuso.

Poli funzionali

Finalità

⇒ apportare varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale.

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Si provvede ad aggiornare alcune previsioni del PTCP relative al polo funzionale dell'Aeroporto "Città del Tricolore", esistente, così classificato in sede di variante generale del 2010. Le modifiche non riguardano aspetti inerenti la perimetrazione ed il dimensionamento del polo funzionale, né modificano gli obiettivi specifici e le politiche ed azioni definite dal PTCP per il polo.

In attuazione del PTCP tale polo funzionale è stato oggetto di accordo territoriale approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 63/2011, recepito dal PSC del Comune di Reggio E., approvato con DCC n.5167/70 del 05/04/2011. L'accordo è stato sottoscritto il 23/12/2011. Successivamente è stato predisposto il Piano di Rischio Aeroportuale (PdRA).

Nell'ambito del procedimento volto all'adozione del PdRA, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC ha accolto la richiesta di Aeroporto di Reggio Emilia srl, di revisione della classificazione aeroportuale da categoria 3C (assegnata in sede di certificazione dell'aeroporto nel 2006) a categoria 2C coerentemente con l'attuale operatività aeroportuale.

Con protocollo interno, la Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo dell'Ente ENAC ha sancito che, a seguito della conseguente verifica dei pertinenti requisiti regolamentari, l'Aeroporto di Reggio Emilia risulta classificato in categoria 2C (rif. ENAC-COD_UO-18/12/2015-0133205).

Parallelamente a tale richiesta, gli elaborati del Piano di Rischio Aeroportuale, sono stati inviati ad ENAC con nota del Comune di Reggio Prot. 425 del 27/01/2016, per l'espressione da parte dell'Ente destinatario del parere obbligatorio e vincolante. Dall'esame condotto sulla documentazione è emersa sostanziale condivisione da parte di ENAC del Piano di Rischio elaborato dal Comune, dalla quale è scaturito il parere favorevole, per gli aspetti di competenza, con nota PG 17943/2016.

Occorre pertanto allineare la classificazione indicata nel PTCP con la nuova categoria ICAO dell'infrastruttura aeroportuale, ovvero da 3C a 2C. Infine si opera l'aggiornamento della denominazione in Aeroporto "Città del Tricolore – Ferdinando Bonazzi".

3.3 Dotazioni territoriali ed ERS

Finalità

- ⇒ aggiornamento delle disposizioni per l'ERS e per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale al mutato quadro normativo sovraordinato;
- ⇒ precisazioni normative finalizzate ad una migliore applicazione delle norme;
- ⇒ aggiornamento di alcune previsioni relative alle attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo;

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ LR 24/2013 "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)";
- ⇒ L 80/2014 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47
- ⇒ Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015";
- ⇒ LR 14/2017 "LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017".

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Edilizia residenziale sociale

Con la L.R. 13 dicembre 2013, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)” sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001 sotto diversi profili, tra cui la ridefinizione, in parte, di compiti e ruoli degli enti e dei soggetti interessati alle politiche abitative, anche alla luce del quadro istituzionale in profonda evoluzione.

All'art. 5 comma 3, la L.R. 24/2013 ha previsto l'istituzione di un Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative per ciascun territorio provinciale con i Comuni, anche in forma associata, che ne fanno parte, in luogo del tavolo provinciale di concertazione che è stato abolito. E' inoltre stato eliminato l'articolo che definiva le competenze della Provincia. Si è provveduto pertanto ad aggiornare i richiami al tavolo di concertazione nell'art. 10 della NA.

Si provvede inoltre ad eliminare la definizione di ERS contenuta nell'Allegato 5 alle NA alla quale si rinviava, inserendo apposito rimando alla definizione di legge (L.R. 24/2013 e art. 10 della L. 80/2014).

Esercizi cinematografici di interesse sovracomunale.

Si rende necessario chiarire l'applicazione del combinato disposto tra il comma 14 ed il comma 17 dell'art. 14, esplicitando al comma 17 che è possibile, in sede di predisposizione dello strumento urbanistico generale, aggiornare l'individuazione degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, già operata dal PTCP (tav. P3a), con riguardo alle strutture esistenti od autorizzate non riportate nella tav. P3a (coerentemente con il principio stabilito dall'art. 14 e valido per tutte le tipologie di attrezzature di cui al comma 9). Si provvede poi alla eliminazione del riferimento all'atto regionale di programmazione, abrogato dalla L.R. 14/2017, ed alla sua sostituzione con il riferimento agli indirizzi e direttive che la Regione si riserva di emanare per integrare le finalità della legge 12/2006 con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo

Si provvede ad aggiornare l'art. 14, comma 13 riguardante indirizzi per la programmazione e pianificazione dei servizi scolastici superiori all'obbligo, integrando i centri ordinatori ed integrativi ove prevedere il potenziamento delle attrezzature anche con i centri urbani di Scandiano, Montecchio, Sant'Ilario d'Enza, Guastalla e Castelnovo Monti, al fine di recepire atti di programmazione ed accordi di programma approvati dalla Provincia dopo l'entrata in vigore del PTCP.

3.4 Sostenibilità energetica degli insediamenti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilati: adeguamento normativo

Finalità

⇒ Adeguamento alle sopravvenute norme in materia di localizzazione degli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili, di riordino delle funzioni degli enti locali e semplificazione normativa.

- Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione*
- ⇒ DM 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
 - ⇒ DAL 28/2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;
 - ⇒ DAL 51/2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;
 - ⇒ LR 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” (che introduce l’art. 18-bis della L.R. 20/2000);
 - ⇒ LR 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Poco dopo l’entrata in vigore del PTCP il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, (denominato “Linee Guida nazionali...”) in attuazione dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003 (a sua volta attuativo della direttiva 2001/77/CE), ha previsto che le Regioni possano indicare le aree ed i siti particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio come non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A seguito delle cd. “Linee Guida nazionali”, l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato le seguenti delibere:

- ⇒ n. 28 del 06/12/2010 - “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;
- ⇒ n. 51 del 26/07/2011 – “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.

Con DGR n. 46 del 17/01/2011 la Regione ER ha poi effettuato la “Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell’assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28”.

Tali disposizioni, non avendo la Provincia confermato una disciplina più restrittiva per gli impianti eolici ed idroelettrici secondo quanto consentito dalla DAL 51/2011³, costituiscono unico riferimento in materia di localizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo in materia di impianti FER sopra riportato, e in coerenza con il “*principio di non duplicazione della normativa sovraordinata*” di cui all’art. 18 bis della LR 20/2000 (recentemente introdotto dalla LR 15/2013) si propone di modificare l’art. 16 sostituendo al testo del comma 17 il rimando alle sopra citate delibere per l’individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti FER.

³ La DAL 51/2011 consentiva alle Province di confermare, con apposita deliberazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della DAL stessa, previa intesa con la Regione, la disciplina più restrittiva specificatamente prevista dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), circa la non idoneità alla localizzazione di impianti eolici o Idroelettrici.

Si modificano altri commi dell'art. 16 laddove si dettavano disposizioni in contrasto con le sopravvenute delibere assembleari e con i principi di semplificazione normativa introdotti dalla L.R. 15/2013.

Si provvede ad eliminare il comma 2 che dettava indirizzi e direttive al Piano/Programma Energetico Provinciale, strumento di pianificazione di settore non più previsto dalla L.R. 13/2015 che ha modificato la L.R. 26/2004.

Infine, viene modificato l'Allegato 5NA e precisamente il capitolo 7 "Sostenibilità energetica degli insediamenti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", eliminando il paragrafo 7.4, nonché il riferimento ai criteri di ammissibilità degli impianti FER e sostituendolo con il rimando ai criteri regionali.

3.5 Modifiche riguardanti il sistema delle infrastrutture per la mobilità: introduzione di modifiche aventi effetti locali e recepimento rete previsionale delle ciclovie regionali

Finalità

⇒ Apportare varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale;

⇒ Recepire, in prima applicazione, la rete previsionale delle ciclovie regionali.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

⇒ L.R. 10/2017 "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità";

⇒ Del. G.R. n. 1157/2014 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa, tra regione e province, e degli elaborati tecnici della rete delle ciclovie regionali".

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Rete stradale

A seguito di istanza prot. 6381 del 20/03/2017 il Comune di Montecchio ha chiesto l'adeguamento delle tav. P3a e P3b del vigente PTCP con l'inserimento di una bretella di connessione tra la SP18 (PR)/SP 28 (RE) e la SP 12, a sud-ovest del centro abitato. Le modifiche in oggetto sono meramente cartografiche.

Si tratta di una previsione già inserita nel PSC del Comune di Montecchio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 07/04/2014, in forza della disposizione di cui all'art. 29, comma 8 del vigente PTCP.

Secondo le norme del PTCP sono infatti sempre ammessi "*interventi di potenziamento in sede, razionalizzazione planoaltimetrica, anche con rettifiche o modifiche dei tracciati esistenti finalizzate a migliorare la capacità funzionale della strada, alla minimizzazione delle interferenze ambientali, territoriali e paesaggistiche, alla risoluzione delle criticità, nonché i tracciati di by-pass dei centri abitati, a condizione che tali interventi siano oggetto di concertazione tra gli enti territoriali coinvolti e gli enti proprietari della rete attraverso le procedure previste per la realizzazione delle opere pubbliche. Per i tratti di rete in nuova sede ed ove non sia approvato un progetto gli strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare, in accordo con la Provincia, nel PSC o varianti ai PRG un corridoio di salvaguardia infrastrutturale...*"

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale quale variante esterna al centro abitato di Montecchio Emilia, dal Ponte del Tricolore (Ponte sull'Enza) sulla S.P. 28 alla attuale tangenziale "Nord-Sud – S.P. 12, per una lunghezza di circa 1,7 chilometri.

Tale bretella ha la funzione di alleggerire il traffico di attraversamento del centro storico che presenta criticità nei livelli di servizio e nelle condizioni di sicurezza per la mobilità ciclopedonale, specie lungo l'asse est-ovest come evidenziato nello studio di traffico allegato al Piano Strutturale Comunale del Comune di Montecchio Emilia, approvato con Del.C.C. n. 24 del 7/04/2014.

Lo studio, basato su dati del 2006, è stato integrato in sede di Conferenza di pianificazione del PSC di Montecchio Emilia con ulteriori rilievi di traffico (effettuati nell'estate del 2012). Tali rilievi hanno segnalato criticità in riferimento ai flussi di attraversamento veicolare est-ovest del capoluogo nella fascia di punta mattutina (è da rilevare che i rilievi sono stati effettuati fuori dal periodo di apertura delle scuole, e pertanto i flussi massimi che insistono sulla stessa viabilità in periodo scolastico sono da ritenersi maggiori).

I flussi complessivi transitanti sulla SP 28 – Ponte Enza in entrata e uscita dal centro abitato di Montecchio erano 9891 di cui 356 pesanti.

ORA	7:45 - 8:00	Manovra	Modulo	Direzione	Dic 2006		Luglio 2012		Dic 2006		Luglio 2012	
					VL	VP	VL	VP	VL	VP	VL	VP
m1	A			Via Prampolini (S. Ilario) - Via Prampolini (Parma)	72	1	5	0				
m2	A			Via Prampolini (S. Ilario) - Via Grandi	41	0	9	0	151	1	21	0
m3	A			Via Prampolini (S. Ilario) - Via F.lli Cervi	38	0	7	0				
m4	B			Via Prampolini (Parma) - Via Grandi	37	2	7	6				
m5	B			Via Prampolini (Parma) - Via F.lli Cervi	101	6	139	18	202	8	159	26
m6	B			Via Prampolini (Parma) - Via Prampolini (S. Ilario)	64	0	13	2				
m7	C			Via F.lli Cervi - Via Prampolini (S. Ilario)	22	0	10	2				
m8	C			Via F.lli Cervi - Via Prampolini (Parma)	66	4	125	25	101	4	142	27
m9	C			Via F.lli Cervi - Via Grandi	13	0	7	0				
m10	D			Via Grandi - Via F.lli Cervi	21	0	15	2				
m11	D			Via Grandi - Via Prampolini (S. Ilario)	85	0	43	3	159	1	82	11
m12	D			Via Grandi - Via Prampolini (Parma)	53	1	24	6				

ORA	8:15 - 8:30	Manovra	Modulo	Direzione	Dic 2006		Luglio 2012		Dic 2006		Luglio 2012	
					VL	VP	VL	VP	VL	VP	VL	VP
m1	A			Via Prampolini (S. Ilario) - Via Prampolini (Parma)	66	2	21	1				
m2	A			Via Prampolini (S. Ilario) - Via Grandi	37	2	6	0	136	4	32	2
m3	A			Via Prampolini (S. Ilario) - Via F.lli Cervi	33	0	5	1				
m4	B			Via Prampolini (Parma) - Via Grandi	36	4	16	0				
m5	B			Via Prampolini (Parma) - Via F.lli Cervi	96	8	88	10	187	13	123	12
m6	B			Via Prampolini (Parma) - Via Prampolini (S. Ilario)	55	1	19	2				
m7	C			Via F.lli Cervi - Via Prampolini (S. Ilario)	19	0	15	2				
m8	C			Via F.lli Cervi - Via Prampolini (Parma)	66	6	95	10	104	6	118	12
m9	C			Via F.lli Cervi - Via Grandi	19	0	8	0				
m10	D			Via Grandi - Via F.lli Cervi	17	0	6	0				
m11	D			Via Grandi - Via Prampolini (S. Ilario)	72	0	78	1	136	3	124	5
m12	D			Via Grandi - Via Prampolini (Parma)	47	3	40	4				

Figura 1. Flussi di traffico nodo via Prampolini - via F.lli Cervi - Via Grandi - Viale dei Mille, rilievo luglio 2012 (fonte PSC – Quadro Conoscitivo- Analisi del sistema della mobilità).

La S.P. 28, è stata inoltre inserita nella Mappatura acustica degli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno, approvata con Decreto del Presidente della Provincia n. 222 del 21/12/2017. Nell'ambito della predisposizione della mappatura sono stati effettuati rilievi di traffico aggiornati al 2016 che hanno confermato volumi di traffico intorno ai 9000 veicoli giorno (si veda la tabella seguente che riporta il traffico medio orario).

Postazione MTS	Periodo diurno		Periodo serale		Periodo notturno	
	LEGGERO	PESANTE	LEGGERO	PESANTE	LEGGERO	PESANTE
430	526	29	281	3	76	3

Figura 2 Traffico medio orario SP28 in Comune di Montecchio E. (fonte: Mappatura acustica degli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/giorno approvata con DP 222 del 21/12/2017).

Lo studio succitato ha inoltre evidenziato la presenza di ricettori sensibili quali n. 2 scuole di infanzia, n. 1 scuola primaria e n. 1 scuola media tutte ubicate nel centro urbano di Montecchio Emilia e che risultano impattate dal traffico insistente sulla strada provinciale.

Per quanto riguarda le considerazioni sugli effetti ambientali e territoriali si rinvia al Documento di VALSAT.

Si aggiorna, in conseguenza, la tav. P3a e P3b.

Rete ciclabile

Con DGR 1157 del 2014 la Regione ha approvato la carta della rete previsionale delle ciclovie regionali. Tale Rete assolve la funzione di infrastruttura a supporto del cicloturismo, secondo quanto indicato nella DGR 83/2013, come *“...individuazione e promozione di una rete di itinerari ciclabili regionali, estesi e continui, di ampia scala e connessi ai sistemi locali, con le relative infrastrutture e servizi, che attraverso la propria articolazione risponda sia alle esigenze di collegamento tra i singoli centri urbani (favorendo la mobilità ciclabile locale) che tra le destinazioni del sistema turistico regionale, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche, nel migliore rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio”*.

Tale Rete:

- integra il sistema regionale della mobilità e si inserisce all'interno delle principali reti o percorsi ciclabili Europei e Nazionali;
- costituisce un quadro di riferimento regionale per orientare la pianificazione e la progettualità degli Enti territoriali, oltre che le risorse che sono o si renderanno disponibili.

La Rete è costituita da una serie di corridoi, cioè di fasce territoriali di larghezza approssimativa di 3 km, all'interno dei quali sono presenti o dovranno essere realizzati gli effettivi percorsi o itinerari ciclabili. Tali corridoi sono stati individuati *“sulla base di un complesso di elementi territoriali, ambientali e trasportistici, che consentono una adeguata fruizione dei valori ad essi associati e la connessione con le reti ciclabili nazionali ed europee, il territorio locale ed il sistema dell'intermodalità”* (cfr. Relazione tecnica allegata alla carta della rete previsionale delle ciclovie regionali).

Sempre nella relazione allegata alla DGR 1157/2014 si sottolinea che il ruolo della pianificazione locale è quello di meglio individuare e definire i percorsi e gli itinerari all'interno dei corridoi indicati, al fine di una migliore integrazione con le reti, i servizi e il territorio locale. Particolare attenzione dovrà essere fornita al collegamento con le aree urbane, soprattutto dei capoluoghi, le stazioni, i grandi attrattori di flussi (elementi di interesse storico, culturale e turistico) e con il sistema della mobilità lenta.

La rete previsionale delle ciclovie regionali riprende in gran parte gli itinerari di interesse sovracomunale e provinciale riportati nella tav. P3b del PTCP e disciplinati all'art. 35 delle Norme di attuazione. Agli itinerari rappresentati nella tav. P3b se ne aggiungono altri, ad esempio la ciclovia di mezzo ER6.

Nell'ambito della presente Variante si provvede, in attesa dell'adeguamento del PRIT ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 10/2017, ad integrare la tav. P3b con la rete previsionale delle ciclovie regionali (aggiornando altresì l'art. 35 delle Norme di attuazione del PTCP), al fine di favorire la sua specificazione ed attuazione anche attraverso gli strumenti urbanistici comunali. Si provvede, inoltre, a richiamare la L.R. 10/2017 che all'art. 4 assegna alle province il compito di individuare, nei rispettivi strumenti di pianificazione e in raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore, la rete ciclopedonale locale e di programmazione dei relativi interventi di valorizzazione.

4. Modifiche riguardanti il sistema dei vincoli e delle tutele paesaggistico-ambientali e storico-archeologiche – rete ecologica polivalente

4.1 Beni paesaggistici: aggiornamento, correzione di errori ed incongruenze tra elaborati

Finalità

- ⇒ aggiornamento delle aree soggette a vincolo paesaggistico per effetto di modifiche ai perimetri delle aree protette e dell'area di notevole interesse pubblico sita in Comune di Castelnovo ne Monti, corredata dalla relativa disciplina particolareggiata;
- ⇒ correzioni di errori materiali ed incongruenze tra elaborati.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione/altri criteri

- ⇒ DPR 2 agosto 2010 “Nuova perimetrazione del parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano”;
- ⇒ DAL. 67/2011 “Modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale Rupe di Campotrera: modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 ottobre 1999, n. 1268;
- ⇒ DGR 258/2016 “Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e degli articoli 40duodecies e 40terdecies della l.r. 24 marzo 2000, n. 20, della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di una zona sita nel comune di Castelnovo ne' Monti (RE)" - contestuale revoca e sostituzione del vincolo paesaggistico già istituito con DGR n. 8266 del 31/12/1984 - abrogazione della DGR n. 8266 del 31/12/1984”;
- ⇒ DGR n. 1712 del 28/11/2011 “Modifica della perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza nella provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 136 del Dlgs n. 42/04 e s.m.i., e degli articoli 40duodecies e 40terdecies della l.r. n. 20 del 2000, s.m.i.

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Con delibera di Giunta Regionale n. 258 del 29/02/2016 è stata approvata la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di una zona sita nel Comune di Castelnovo ne Monti” con la quale, a seguito di approfondimenti svolti dal gruppo tecnico della Commissione regionale per il paesaggio, è stato aggiornato il vincolo già insistente sulla stessa area ed è stata elaborata la disciplina di tutela e prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 140 comma 2 del Dlgs 42/2004.

In conseguenza si adegua l'elaborato NA2 “Schede dei beni paesaggistici art. 136 D.Lgs 42/04” e in particolare della scheda n. 2, che viene sostituita recependo la disciplina di tutela e le prescrizioni d'uso ora vigenti.

Si provvede anche ad aggiornare il riferimento normativo per l'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza (rif. DGR 1712 del 2011).

Contestualmente si provvede all'aggiornamento cartografico della Tavola P4 "Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale" riportando la nuova delimitazione dell'area sottoposta a vincolo ed i nuovi riferimenti normativi per i due "Galassini" sopra menzionati.

Vengono poi corretti alcuni errori materiali presenti nell'elaborato P4. Per errore materiale, infatti, è stato riportato in tavola P4 un perimetro delle aree boscate che non comprende alcune delle aree sottoposte a rimboscimento, rappresentate invece in tavola P5b. Si riporta, pertanto, nella tavola P4 il perimetro delle aree boscate già contenuto nella tavola P5a rettificando l'errore materiale e portando a congruenza le due tavole.

Infine, si recepiscono i nuovi perimetri delle aree protette descritti nel cap. 4.3 della presente relazione.

4.2 Il sistema forestale e boschivo: modifiche normative per adeguamento alle disposizioni regionali in materia di compensazione

Finalità

⇒ Adeguamento normativo a disposizioni sopravvenute in materia di compensazione boschiva.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione/altri criteri

⇒ LR 21/2011 (art. 34) "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale";

⇒ DGR 549/2012 "Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n. 21".

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

La disciplina del sistema delle aree forestali nel PTCP necessita di alcune modifiche in adeguamento al mutato quadro normativo di riferimento in materia.

Il decreto legislativo n. 227/2001, introduceva all'art. 4 la definizione di trasformazione del bosco e disponeva che le regioni definissero, a loro volta, l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale valeva l'obbligo della compensazione, nonché modalità e tempi di realizzazione dei rimboschimenti compensativi.

In attuazione del suddetto articolo, richiamando anche l'art. 10 del PTPR e l'art. 34 della LR n. 21/2011, la Regione E.R. ha emanato, con deliberazione n. 549 del 2 maggio 2012, "Criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco".

Viene pertanto aggiornato l'art. 38 delle norme riconducendo i criteri e le modalità di compensazione a quelli stabiliti dalla DGR 549/2012.

4.3 Vincoli e tutele paesaggistiche e storico archeologiche

Finalità

- ⇒ adeguamento alle linee guida regionali in materia di archeologia;
- ⇒ correzione incongruenze tra elaborati riguardo alla classificazione di due aree archeologiche ed alla perimetrazione di tre aree archeologiche;
- ⇒ ripermetrazione struttura insediativa territoriale storica in comune di Scandiano – tutela non ricompresa nel PTPR.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione/altri criteri

- ⇒ Delibera di Giunta Regionale n. 279 del 03/03/2014 approvazione delle “Linee guida per la redazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio”

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Con delibera di Giunta Regionale n. 279 del 03/03/2014 sono state approvate le “Linee guida per la redazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio”.

Si modifica di conseguenza l'art. 47 comma 5 lettera d) inserendo il rimando alla metodologia indicata dalle linee guida regionali.

Si modifica inoltre il capitolo 7.6 dell'Allegato 7 NA sostituendo le indicazioni metodologiche in esso contenute con un rimando agli indirizzi di cui alla metodologia individuata dalle Linee guida regionali.

A causa di un errore materiale si propone la modifica cartografica della Tavola P5a (tavole 200 NE e 200 SE) con correzione delle aree archeologiche in località San Lazzaro e Gaida da tipo b2 a b1, coerentemente con la classificazione riportata in Allegato 7 delle Norme di attuazione.

Si propone, inoltre, la modifica cartografica delle schede n. 38, 39 e 54 dell'appendice QC4 “Schedatura zone ed elementi di interesse storico-archeologico”, riguardanti due zone archeologiche in Comune di Albinea ed una zona archeologica in Comune di Castellarano che, per errore materiale, riportano una nuova proposta di individuazione errata e non corrispondente a quella contenuta nella tavola P5a.

Con istanza pervenuta in data 8/11/2016 prot. 25961 il Comune di Scandiano chiede di stralciare dalla tutela di cui all'art. 50 del PTCP l'area a sud ovest della “Struttura insediativa territoriale storica non urbana denominata “casa Tomba” in quanto interessata da una previsione di espansione a prevalente destinazione produttiva già presente nel PRG (previgente alla data di adozione del PTCP) e riconfermata dal PSC del comune di Scandiano adottato nel febbraio del 2009 ed approvato nel 2011.

In sede di elaborazione del PTCP l'area oggetto di tutela era stata estesa considerevolmente rispetto a quando individuato dal PTCP 1999, ricomprendendovi le aree libere, aventi funzione di integrazione storico-paesaggistica. Tuttavia, per errore materiale, non era stata verificata l'interferenza con una previsione per insediamenti produttivi del PRG vigente di Scandiano, già in essere al momento della revisione del vincolo e della adozione del PTCP (19 novembre 2008).

Coerentemente con i criteri assunti dal PTCP per la perimetrazione delle strutture insediative territoriali si è quindi provveduto a ripermettrare l'ambito sottoposto alla tutela di cui all'art. 50 afferente l'insediamento storico di “Casa Tomba” e stralciando l'area già pianificata dagli strumenti urbanistici comunali. Si è mantenuta tuttavia una fascia di rispetto adiacente alle strade di uso pubblico con la funzione di garantire la visibilità della struttura storica.

Tale modifica cartografica riguarda tutele non rappresentate nel PTPR del 1993.

4.4 Il sistema delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000: aggiornamento dei perimetri e parziale revisione della Rete ecologica polivalente provinciale

Finalità

- ⇒ aggiornamento delle perimetrazioni di siti di Rete Natura 2000 e delle aree protette e correzioni di errori rispetto alle delimitazioni degli atti istitutivi regionali, e recepimento istituzione delle aree di riequilibrio ecologico e del paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina reggiana (Del. C.P. n. 111 del 23/06/2011);
- ⇒ aggiornamento normativo a seguito della riforma del sistema regionale delle aree protette (L.R. 24/11), del riordino delle funzioni (L.R. 13/2015) e approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei SIC;
- ⇒ recepimento delle aree di collegamento ecologico di rango regionale individuate dal Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti rete natura 2000 approvato con DAL. 243 del 2009.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ DPR 2 agosto 2010 “Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano”;
- ⇒ DAL. 67/2011 “Modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale Rupe di Campotrera: modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 ottobre 1999, n. 1268”;
- ⇒ L.R. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- ⇒ LR 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- ⇒ DGR 893/2012 “Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000”;
- ⇒ Delibera del Consiglio Provinciale n. 111 del 23/06/2011.

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Siti di rete natura 2000

Si provvede ad aggiornare la tav. P2 con i perimetri dei SIC-ZPS definitivamente approvati dalla Regione E.R (con DGR 893/2012), successivamente all'approvazione del PTCP, e rispettivamente dei seguenti:

- IT4030020 SIC-ZPS Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara;
- IT4030015 SIC-ZPS Valli Novellara;
- IT4030007 SIC Fontanili di Corte Valle Re;
- IT4030021 SIC Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmiolo;
- IT4030014 SIC Rupe di Campotrera, Rossena;
- IT4030024 SIC Colli di Quattro Castella;

Per quanto riguarda i SIC “IT4030017 SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano” e “IT4030016 SIC San Valentino, Rio della Rocca” si è riscontrata la presenza di errori materiali nella perimetrazione riportata nella tav. P2 rispetto a quella allegata alla DGR 512/2009 e si è provveduto, pertanto, alla loro correzione.

Aree protette

Si provvede a recepire, nelle tav. P2, P4 e P5a, la nuova perimetrazione del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010 e pubblicato in G.U. n. 251 del 26-10-2010, pochi mesi dopo la delibera di approvazione del PTCP 2010.

Viene recepito il nuovo perimetro della Riserva Naturale Regionale "Rupe di Campotrera" approvato con DAL. 67 del 6 dicembre 2011. Tale ampliamento, che ha necessitato di una modifica dell'atto istitutivo della riserva, consente di includere interamente il geosito a ridosso di Torre della Guardiola di Rossenella.

Allegato 1 - Proposta di ampliamento della Riserva naturale della Rupe di Campotrera

Regione Emilia-Romagna




Figura 3. Estratto DAL 67/2011, con individuazione dell'ampliamento verso Est del perimetro della Riserva istituita con Del. C.R. n. 1268 del 1999.

Si provvede, inoltre:

- a correggere alcuni errori materiali riscontrati nella perimetrazione della Riserva Naturale Regionale "Fontanili di Corte Valle Re" in Comune di Campegine e della Riserva Naturale Regionale "Cassa di espansione del fiume Secchia" in Comune di Rubiera;
- ad aggiornare le seguenti aree di riequilibrio ecologico (ARE) ed il Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana, istituiti con Delibera del Consiglio Provinciale n. 111 del 23/06/2011 ai sensi della L.R. 6/2005 e s.s. m.m. (nello specifico l'art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 13/2015), eliminando dalla tav. P2 le rispettive "aree di reperimento":

ARE

- Caldaren (Comune di Gualtieri);
- Oasi di Budrio (Comune di Correggio);
- Via Dugaro (Comune di Rolo);

- Sorgenti dell'Enza (Comune di Montecchio Emilia);
- Rodano-Gattalupa (Comune di Reggio Emilia)
- Boschi del Rio Coviola e Villa Anna (Comune di Reggio Emilia)
- Fontanili media pianura reggiana (Comune di Reggio Emilia)
- Fontanile dell'Ariolo (Comune di Reggio Emilia)
- Oasi naturalistica di Marmirolo (Comune di Reggio Emilia).

- Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana – Terre di Matilde (Comuni di Albinea, Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, San Polo d'Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Viano).

Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto

In data 14/03/2016, con determinazione dirigenziale n. 137 è stata alienata una piccola porzione del Parco di Roncolo sita in comune di Quattro Castella, non significativa sotto il profilo ecologico-ambientale. Tenuto conto che il Parco è individuato quale unità funzionale della Rete ecologica polivalente provinciale si provvede a correggere il perimetro riportato della tav. P2.

Elaborati cartografici modificati relativi al sistema delle aree naturali protette: tav. P2, P4 e tav. P5a.

Aree di collegamento ecologico di rango regionale

Le Aree di collegamento ecologico sono definite nella L.R. 6/2005 come “le zone e gli elementi fisico-naturali esterni alle Aree protette ed ai siti Rete Natura 2000 che per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento ecologico sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali”.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6/2005 e s.m.i. le Province provvedono all'individuazione delle Aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente interessate. Il vigente PTCP della Provincia di Reggio Emilia contiene già l'individuazione di aree di collegamento ecologico di diversa valenza, quali unità funzionali del progetto di rete ecologica polivalente provinciale.

Tramite il Programma regionale del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 di cui all'art. 12 della citata legge, la Regione si è riservata (comma 2, lett. g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione.

Con la DAL. 243 del 2009 viene approvato il primo Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 (2009-2011) che individua nella tav. 10 le cd. Aree di collegamento ecologico di rango regionale.

Con la presente Variante al PTCP si opera, quindi, un primo recepimento delle perimetrazioni dei suddetti areali non apportandovi alcuna modifica e/o rettifica, in quanto non risultano ad oggi emanate le sopraccitate direttive per l'individuazione, la salvaguardia e la ricostruzione di tali aree da parte della Regione stessa (art. 7 della L.R. 6/2005).

Le Aree di collegamento ecologico di rango regionale vengono inserite nella tav. P2 e ad esse si applicano le norme di tutela dall'inquinamento luminoso come stabilito dalla DGR 1732/2015 nonché, per le parti già ricomprese in altre unità funzionali della REP, le norme di salvaguardia e compensazione già previste dall'art. 5 del PTCP.

Per le parti aggiunte, in attesa di una piena integrazione di tali areali con la REP, da effettuarsi tuttavia sulla base delle richiamate direttive regionali una volta emanate, resta facoltà dei Comuni assoggettarle alle disposizioni di salvaguardia e compensazione di cui all'art. 5.

Modifica alla rete ecologica polivalente di rango provinciale (tav. P2) in Comune di Correggio (istanza prot. 5808 del 14/03/2017).

La modifica proposta attiene alla ridefinizione di un tratto di circa 4,5 km del corridoio ecologico planiziale primario individuato nella tav. P2 la cui funzione è quella di connettere, in senso Nord-Sud, il SIC e Riserva Naturale Orientata delle Casse di espansione del Secchia e la ZPS delle Casse di espansione del Tresinaro.

Il corridoio ricade interamente all'interno di un esteso ecomosaico "EC.05 - AGROECOSISTEMI CON VIGNETO DIFFUSO" (cfr. Allegato 7, appendice 5 Schede degli ecosistemi, QC PTCP).

Il corridoio, nel tratto oggetto di modifica, si interpone tra il centro abitato di Correggio ed il Villaggio industriale. Tale zona è stata tuttavia oggetto di diversi interventi di frammentazione ed impermeabilizzazione (nuova viabilità di circonvallazione a nord dell'abitato di Correggio, attuazione dell'area di espansione del Villaggio industriale) in attuazione di progettazioni già in itinere sin dal 1998 pre-vigenti, quindi, all'entrata in vigore del PTCP (agosto 2010), i cui effetti non ancora visibili all'epoca di formazione del PTCP stesso.

La continuità dello spazio aperto agricolo e semi-naturale all'interno del corridoio planiziale nel tratto in esame risulta pertanto ulteriormente compromessa rispetto agli elementi di frammentazione allora esistenti e segnalati dal PTCP (la SP 468R).

Si è quindi verificata l'esistenza di alternative in grado di assolvere la funzione primaria del corridoio, ovvero quella di garantire una connessione Nord-Sud tra i siti di Rete Natura 2000 succitati.

Ad est del Villaggio industriale risulta presente sia un corso d'acqua naturale (cavo Tresinaro) che segna il confine tra la Provincia di Reggio Emilia e Modena, che anche un varco libero di circa 1km di ampiezza lungo la SP 468R (sino all'asse autostradale dell'Autobrennero). Tale area agricola libera (con un basso indice di frammentazione), sia in sponda destra che, a nord del Villaggio industriale, anche sinistra del cavo Tresinaro, conserva una buona integrità sino all'Oasi faunistica di Mandrio.

Tenendo conto che tale corridoio interessa buona parte del territorio della provincia di Modena si è verificato il progetto di rete ecologica contenuto nel vigente PTCP.

Quest'ultimo riconosce, oltre al varco di salvaguardia da conservare⁴ di cui sopra, il cavo Tresinaro come corridoio ecologico secondario Nord-Sud (con una fascia di rispetto pari a 50 metri per lato) ed un ulteriore corridoio ecologico locale sempre in senso Nord-Sud.

Si propone pertanto di spostare verso est l'asse del corridoio planiziale primario per portarlo a coincidere con il corso del Cavo Tresinaro per poi riconnetterlo con la rete esistente in prossimità dell'Oasi faunistica di Mandrio.

Unitamente a tale modifica ed in raccordo con la rete ecologica comunale contenuta nel Documento preliminare del PSC di Correggio-Rio Saliceto e San Martino in Rio, si

⁴ Ai sensi dell'art. 28 del PTCP di Modena i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né nuovi ambiti specializzati per attività produttive all'interno dei varchi.

propone di riconoscere Cavo Argine nel tratto tra "Case Nuove" a Sud di Correggio e la citata Oasi faunistica di Mandrio, come corridoio secondario in ambito pianiziale.

Modifiche normative agli artt. 88 e 89

Si provvede ad una semplificazione delle disposizioni contenute in tali articoli laddove ripetitive di disposizioni di legge in materia di aree protette e Rete Natura 2000, già applicabili.

Altri aggiornamenti sono dovuti all'avvenuta approvazione, negli ultimi anni, da parte della Provincia, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 istituiti nel proprio territorio.

Nello specifico con Deliberazioni di Consiglio Provinciale:

- n. 48 del 29/05/2014, sono state approvate le MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE ed i PIANI DI GESTIONE di tutti i SIC istituiti tranne il seguente;
- n. 3 del 05/03/2015, sono state approvate le MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE del SITO NATURA 2000 SIC IT4030024 COLLI DI QUATTRO CASTELLA;

Successivamente con la Del. C.P. n. 80 del 17/12/2015 sono state approvate le "Misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione in adeguamento alla DGR n. 1949/2015 "Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate a fornire indicazioni agli enti gestori dei siti natura 2000 per la predisposizione delle misure regolamentari e delle misure contrattuali inerenti le attività agricole presenti nei siti della rete natura 2000".

4.5 Gli ambiti del territorio rurale

A seguito delle modifiche apportate ai perimetri delle aree protette ed ai Siti di Rete Natura 2000 descritte nel capitolo precedente, si rende necessario aggiornare l'individuazione degli ambiti del territorio rurale rappresentati nella tav. P3a. Nello specifico le aree di valore naturale ed ambientale di cui all'art. A-17 della L.R. 20/2000 comprendono anche il sistema delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 (vi vedano anche i criteri di cui all'Allegato 4 alle NA, punto 1.1).

Elaborati modificati: tav. P3a.

5. Fasce fluviali e rischio idraulico: recepimento della Variante PAI-PGRA 2016 e precisazioni normative

Finalità

- ⇒ Recepimento dei contenuti conoscitivi risultanti dall'elaborazione del PGRA al fine di garantire - come previsto dalla variante PAI-PGRA - il pieno coordinamento tra tali risultanze e quelli dei vigenti strumenti di pianificazione di bacino, associando specifiche disposizioni di PAI alle aree individuate negli elaborati del PGRA (Mappe di Pericolosità)
- ⇒ Facilitare l'applicazione di alcune norme ed eliminare incongruenze tra le stesse

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (PRGA) approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2 del 3 marzo 2016
- ⇒ "Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione) finalizzate al coordinamento - in conformità all'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 - tra tali Piani e ed il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA) approvato con Deliberazione C.I. n. 2 del 3 marzo 2016" (Variante PAI-PGRA) adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Le modalità con le quali si è proceduto a modificare gli elaborati **P6 Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire** e **P7 Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP)** (ridenominata **P7 Reticolo Naturale Principale e Secondario - Carta di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)**), oltre che a introdurre il nuovo elaborato **P7 bis Reticolo secondario di pianura - Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)**, rappresentano il risultato dall'applicazione di quanto disposto dagli artt. 57 e 58 delle Norme di Attuazione introdotte dalla Variante PAI-PGRA, i cui contenuti sono di seguito schematicamente riportati.

Gli elaborati cartografici rappresentati nelle Mappe PGRA, che integrano il quadro conoscitivo del PAI, contengono (cfr. art. 57 Variante PAI-PGRA):

- la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (P1 aree interessate da alluvione rara; P2 aree interessate da alluvione poco frequente; P3 aree interessate da alluvione frequente);
- il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle suddette aree allagabili distinto in 4 classi (R1 rischio moderato o nullo; R2 rischio medio; R3 rischio elevato; R4 rischio molto elevato).

Le aree allagabili riguardano, per quanto concerne il territorio provinciale, i seguenti ambiti territoriali:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura (RSP).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 della Variante PAI-PGRA spetta alle Regioni emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Variante PAI-PGRA, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle assunte ai sensi delle norme del PAI già vigenti. Tali disposizioni integrative devono comunque essere coerenti rispetto ai riferimenti normativi di seguito riportati:

Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3) alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A (fascia di deflusso della piena) dalle norme del PAI;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2) alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B (fascia di esondazione) dalle norme del PAI;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1) alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C (area di inondazione per piena catastrofica) dalle norme del PAI.

Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3) alle limitazioni e prescrizioni previste per le aree Ee (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata) e Ca (aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte) dalle norme del PAI;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2) alle limitazioni e prescrizioni previste per le aree Eb (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata) e Cp (aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte) dalle norme del PAI;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1) alle limitazioni e prescrizioni previste per le aree Em (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata) e Cn (aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa) dalle norme del PAI.

Reticolo secondario di pianura (RSP)

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (P3), poco frequenti (P2) e rare (P1) spetta alla Regione e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti.

Si è provveduto a modificare, nella tav. P7, le fasce fluviali A, B e C del *RP*, adattandone l'andamento alla ridefinizione delle aree allagabili operata nel PGRA. Tale modifica ha riguardato, in questa fase, anche i tratti del t. Tresinaro e del f. Secchia nella zona di Rubiera, malgrado siano all'attenzione di un gruppo di lavoro interistituzionale⁵ istituito per operare la "valutazione delle condizioni di rischio residuale nei territori retrostanti il limite "B di progetto" PAI-PTCP del Tresinaro e dell'area sud-est del capoluogo di Rubiera" e oggetto di un nuovo studio idraulico dell'Autorità di Bacino, ai sensi di una specifica Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Autorità di Bacino del fiume Po (con schema approvato con DGR n. 747/2017 e sottoscritta dall'Autorità il 1/06/2017 e dalla Regione il 12/06/2017) in corso di realizzazione Proprio per quest'areale il Gruppo di lavoro tecnico previsto dall'art. 7 dell'Intesa⁶, dopo attente valutazioni, ha introdotto una modifica della Tav. P7 riguardante la perimetrazione della fascia B nella regione retrostante le fasce "B di progetto" lungo il T. Tresinaro. Il nuovo limite - che risponde maggiormente ai principi di

⁵ composto, oltre che dalla Provincia, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla sua Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e dal Comune di Rubiera

⁶ Aggiornamento dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP di Reggio Emilia relative all'attuazione del PAI del bacino del fiume Po, sottoscritta il 15/10/2010 dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia, avvenuto in sede di approvazione della variante.

cautela - è definito dall'involuppo dei limiti delle fasce B del PTCP 2010 e della P2 del PGRA recepita nella presente variante, allo scopo di garantire il maggior livello di tutela e una corretta applicazione delle disposizioni normative del PTCP-PAI, nelle more del recepimento degli esiti dello specifico studio in corso.

Si è, inoltre, ritenuto utile riportare nella tav. P7 anche le delimitazioni aggiornate delle aree Ee, Eb e Em del *RSCM* e della Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP), al fine di riunire in un unico elaborato progettuale gli ambiti sottoposti a vincoli e limitazioni attinenti il rischio idraulico.

Per quanto concerne gli adeguamenti normativi, mentre non è stato necessario aggiornare i disposti relativi al *RP*, è stato modificato l'art. 58 "Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico", non solo per introdurre il nuovo riferimento alla tavola riportante le aree allagabili del *RSCM*, ma anche per risolvere una incongruenza normativa evidenziatasi dall'applicazione delle norme. Infatti la scelta - che si conferma - di subordinare l'eventuale interessamento da previsioni urbanistiche o edilizie di aree esterne alle fasce fluviali ma ricadenti in "zone potenzialmente caratterizzate da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio" (cfr. terrazzi fluviali) all'esito di approfondite verifiche, ha condotto a situazioni nelle quali aree esterne alla Fascia C sono potenzialmente sottoposte a maggiori condizionamenti rispetto ad aree più vicine al corso d'acqua ricadenti tra la Fascia B e la Fascia C. Per tale motivo si è modificato l'art. 58, comma 2 specificando che:

- in caso di sovrapposizione delle delimitazioni delle fasce fluviali con quelle relative a zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico tali cautele si applicano a tutte le zone esterne alle sole Fasce A e B (rappresentate con apposita simbologia nella tav. P7 come "Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B");
- quanto previsto trova applicazione nelle zone intravallive del territorio collinare e montano, escludendo così i tratti fluviali di alta pianura, in corrispondenza dei quali nella tav. P6 sono rappresentati terrazzi fluviali non interessati da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio. Anche in questo caso la tav. P7 è stata integrata rappresentando, con apposito segno grafico, il limite tra pianura e collina-montagna, a monte del quale sono cartografati i depositi alluvionali esterni alle Fasce A-B.

Infine, per ciò che riguarda il *RSP*, oltre ad introdurre l'elaborato P7bis "Reticolo secondario di pianura - Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" di recepimento delle perimetrazioni del PGRA, poiché spetta alla Regione la regolamentazione di attività consentite, limiti e divieti ci si è limitati ad introdurre un nuovo art. (art. 68 bis) di rimando alle disposizioni regionali in essere (ovvero le misure di cui alla D.G.R. n. 1300/2016) e alle successive disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico ed edilizio.

Sia gli elaborati cartografici prodotti e/o modificati e le modifiche normative proposte sono state sottoposte all'esame del Gruppo di lavoro tecnico provinciale istituito dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'Accordo preliminare di cui alla DGR 225/2004, che ha espresso la propria condivisione nell'incontro conclusivo dell'11/06/2018.

6. Modifiche riguardanti altri vincoli e tutele

6.1 Elementi del patrimonio geologico: recepimento dei perimetri del Catasto regionale dei geositi.

Finalità

⇒ Recepimento dei perimetri dei geositi censiti nel catasto regionale

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

⇒ DGR 1302/2016 "Approvazione del "Catasto dei geositi di importante rilevanza scientifica, paesaggistica e culturale" e del "Catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche" ai sensi della legge regionale 9 del 2006 "Norme per la conservazione e la valorizzazione della geodiversità in Emilia-Romagna e attività ad essa collegate"

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

In attuazione della L.R. n. 9 del 2006 "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate", la Giunta regionale ha approvato con delibera n.1302 del 1 Agosto 2016, il "Catasto dei geositi di importante rilevanza scientifica, paesaggistica e culturale" e il "Catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche".

Si rende quindi necessario aggiornare l'individuazione operata dal PTCP vigente nella tav. 1 dell'Allegato 6 del QC, che si basava - nelle more dell'approvazione del catasto regionale - sul censimento degli elementi del patrimonio geologico, ai quali era stata cautelativamente applicata la normativa prevista dalla LR 6/2009.

6.2 Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità dei terreni

Finalità

⇒ Esplicitazione di definizioni, criteri e modalità di applicazione delle disposizioni attraverso precisazioni normative

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Nel periodo di vigenza del PTCP-PAI è emersa la necessità di definire più puntualmente alcune disposizioni normative contenute negli artt. 56÷62 delle norme del PTCP-PAI, al fine di limitare, per quanto possibile, discrezionalità applicative.

Le precisazioni più significative sono:

⇒ artt. 56-57: si chiarisce che laddove è indicato genericamente in sede di formazione dello strumento urbanistico generale/PSC è da intendersi "in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali o di loro varianti";

- ⇒ art. 58, comma 5, si migliora la nozione di completamento per maggiore aderenza, all'art. 26, comma 7 del PTPR, come da evidenziazione all'interno del contributo della Regione Emilia Romagna;
- ⇒ art. 59: inserimento del comma 3, al fine di definire le condizioni alle quali non si applicano le medesime disposizioni relative alle frane quiescenti alle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità;
- ⇒ art. 60 e Allegato 8 alle norme di attuazione: precisazioni normative e aggiornamento degli atti di approvazione delle perimetrazioni, al fine di esplicitare i riferimenti normativi cogenti per i singoli abitati;
- ⇒ art. 61: chiarimenti in merito alle norme da applicarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato già oggetto di perimetrazione di cui all'art. 60;
- ⇒ aggiornamenti normativi a seguito di leggi regionali e piani settoriali (L.R. 23/2009; L.R. 15/2013; L.R. 13/2015; PRGR).

Le modifiche normative proposte sono state sottoposte all'esame del Gruppo di lavoro tecnico provinciale istituito dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'Accordo preliminare di cui alla DGR 225/2004.

6.3 La tutela quali-quantitativa della risorsa idrica: semplificazione ed aggiornamento normativo

Finalità

- ⇒ Aggiornamento alle norme sopravvenute e semplificazione;

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ D.Lgs 75/2010, "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
- ⇒ Regolamento Regionale n. 1/2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- ⇒ DM 25 febbraio 2016, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134";
- ⇒ LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" (che introduce l'art. 18-bis della L.R. 20/2000);
- ⇒ LR 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- ⇒ DGR 201/2016 "Approvazione della direttiva concernente "indirizzi all'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- ⇒ Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po 2015-2021 approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/2016 e DPCM 27 ottobre 2016.

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Le modifiche al Titolo VII della Parte seconda delle NA del PTCP sono derivate dall'adeguamento a leggi sopravvenute in materia di tutela quali-quantitativa della

risorsa idrica e di assegnazione delle relative competenze (cfr. L.R. 13/2015), nonché dalla L.R. 15/2013 in materia di semplificazione normativa e dalla correzione di errori materiali/refusi.

In altri casi le modifiche sono derivate dall'attuazione delle disposizioni relative alla predisposizione di appositi piani o programmi inerenti la tutela della risorsa idrica a cui il PTCP demandava specifici compiti progettuali quali il Programma di valorizzazione del Torrente Crostolo, ed il Piano di riutilizzo delle acque reflue di Mancasale (art. 86 e 87). In ultimo, anche a seguito della riserva n. 3 della Regione ER (DGR n. 546/2018) si interviene a modificare il comma 1 dell'art. 76 chiarendo che nel quadro della legislazione vigente in materia di tutela quali - quantitativa delle acque gli obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali e sotterranei della provincia di Reggio Emilia sono definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po 2015-2021, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/2016 e DPCM 27 ottobre 2016 a cui si rinvia e non più dall'Allegato B della Relazione illustrativa del vigente PTCP.

6.4 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante: aggiornamento cartografico delle aree di danno degli stabilimenti e normativo alla nuova Direttiva Seveso III

Finalità

- ⇒ aggiornamento del quadro conoscitivo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e delle relative aree di danno;
- ⇒ recepimento delle modifiche normative apportate dal D.Lgs 105/2015 e dalla L.R. 9/2016.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ D.Lgs 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".
- ⇒ L.R. 9/2016 "Legge comunitaria regionale per il 2016".

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

La L.R. n. 9 del 30 maggio 2016 interviene recependo ed adeguando la legge regionale vigente in materia (la L.R. 26/2003) alla cd. "Seveso III" ovvero il Dlgs 26 giugno 2015, n. 105 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose." pubblicato in GU n.161 del 14/07/2015.

Nello specifico viene in parte riformulato l'art. 12 della legge regionale "Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", confermando la funzione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015 nell'individuazione e disciplina urbanistica delle aree di danno che dovrà basarsi su nuove linee guida ministeriali. Tuttavia l'adeguamento dei piani territoriali ed urbanistici, nelle more di emanazione di tali linee guida da adottarsi con apposito decreto ministeriale (articolo 22, comma 3), continua ad effettuarsi con riferimento ai criteri di cui al decreto ministeriale vigente adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

Più in generale, per quanto riguarda gli aspetti di governo del territorio, il Dlgs 105/2015 esplicita le seguenti finalità da perseguire:

- a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
- b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;
- c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

E' da segnalare, inoltre, che a seguito del riordino delle funzioni della Provincia le competenze amministrative in materia sono passate dal 1° gennaio 2016 ad ARPAE.

A fronte di tale mutato quadro normativo negli ultimi anni si sono modificati anche gli stabilimenti in regime "Seveso".

Nello specifico nel territorio della provincia sono entrati nel regime "Seveso" tre nuovi stabilimenti non inseriti nella variante generale del 2010: la Eurogas Energia di Casalgrande, la Procter&Gamble di Gattatico e la Silcompa di Correggio.

Al contempo non risulta più classificata ai sensi del D.Lgs 105/2015 la Orion Petroli sita in comune di Reggio E.

Anche la Dow di Correggio è in fase di aggiornamento del Rapporto di Sicurezza e revisione delle aree di danno (istruttoria del CTR in corso con richiesta di integrazioni il 29/03/2017), pertanto si provvederà a recepire le nuove delimitazioni una volta validate.

E' stato quindi modificato l'art. 90 del PTCP, l'Allegato 11 alle NA e l'elaborato P12 che individua gli stabilimenti esistenti ed in esercizio nel territorio provinciale nonché le relative aree di danno e contiene gli elementi per la valutazione di compatibilità territoriale, infrastrutturale ed ambientale ed aggiornato, infine, l'Allegato 11 del Quadro conoscitivo.

6.5 Impianti e linee per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica: aggiornamento normativo e cartografico

Finalità

- ⇒ aggiornamento del quadro conoscitivo/catasto linee ed impianti elettrici;
- ⇒ semplificazione normativa e aggiornamento riferimenti al quadro normativo sovraordinato.

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ DGR 978/2010 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
- ⇒ DGR 2088/2013 "Direttiva per l'attuazione dell'art.2 della LR 10/93 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts."

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

La variante al PTCP interviene sia operando un aggiornamento normativo (art. 91 delle NA del PTCP) alla luce delle modifiche intercorse, specie alla DGR 20 febbraio 2001 n. 197 (Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n.30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"), sia operando un aggiornamento della tav. P11 in seguito all'implementazione del catasto delle linee ed impianti elettrici, nonché all'approvazione dei programmi di sviluppo annuali e poliennali dei soggetti gestori delle reti (TERNA ed ENEL). Inoltre i soggetti gestori hanno trasmesso alla Provincia le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) per ciascuna linea in esercizio nel territorio provinciale. Si provvede pertanto a sostituire le "fasce laterali di attenzione" riportate nella tav. P11 con le DPA ed a modificare l'art. 91, comma 2, specificando che la presenza della DPA comporta l'obbligo di verificare, in sede di attuazione urbanistica ed edilizia, in relazione ai ricettori sensibili interni alla DPA stessa, la compatibilità con la effettiva fascia di rispetto calcolata secondo la normativa vigente (DM 29 maggio 2008 o, "Approvazione della Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti"), fatti salvi i casi di cui al punto 3.2 dell'Allegato al decreto stesso. Al fine di specificare meglio le diverse DPA assegnate agli elettrodotti di AT insistenti sul territorio provinciale e tenuto conto che differenze di pochi metri non risultano leggibili nella tav. P11 redatta in scala 1:25.000, si riporta in calce all'Allegato 5NA (nuova Parte terza) la tabella contenente l'elenco delle DPA specifiche per ogni linea di AT insistente sul territorio provinciale. In conseguenza delle modifiche alla rete dell'AT si aggiornano i relativi tematismi presenti nella tav. P3a.

Per quanto attiene alle modifiche normative si è intervenuto altresì recependo:

- la Delibera della Giunta Regionale del 12/07/2010, n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico (pubblicata sul BUR n. 92 del 22/07/2010)"
- la Delibera della Giunta Regionale del 23/12/2013, n. 2088 "Direttiva per l'attuazione dell'art.2 della LR 10/93 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts."

Inoltre si è operata una semplificazione dell'art. 91 inserendo rimandi alle suddette deliberazioni in luogo di una riproduzione delle norme ivi contenute.

In sintesi, per quanto riguarda gli aspetti cartografici, si è provveduto ad un aggiornamento della tav. P11 con le seguenti fonti:

- dati forniti da ENEL con aggiornamento al 31/12/2016 (lett. nostro prot. 8464 del 13/04/2017);
- dati forniti da TERNA con aggiornamento al 01/06/2017 (lett. nostro prot. 25701 del 24/10/2017).

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo⁷ sono stati consultati:

⁷ Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicità annuale il Piano di Sviluppo della propria rete, secondo modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il Piano di Sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in

- ✓ I Piani di sviluppo annuali di TERNA (annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017). Non vi sono nuove previsioni e si conferma il progetto di razionalizzazione delle linee a 132 Kw nell'Area di Reggio Emilia⁸, già riportato come corridoio di fattibilità nella tav. P3 e ad oggi in iter autorizzatorio⁹. Il Piano di sviluppo 2011 ha previsto l'adeguamento della stazione 380-132 kV di Rubiera (sezione 132 kV) al fine di migliorare la flessibilità e sicurezza di esercizio. Tale intervento riguarda infrastrutture esistenti e non richiede la individuazione di corridoi di fattibilità.
- ✓ Il Piano di Sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture di Enel Distribuzione S.p.A. Periodo di riferimento 2016-2018. Nel territorio della provincia di Reggio Emilia il piano annovera tre cabine primarie di trasformazione AT/MT. Tutte e tre le cabine erano già riportate nella tav. P11 del PTCP vigente come impianti in progetto.

Nuova stazione di trasformazione AT/MT "Corte Tegge" (RE).

La realizzazione della nuova Cabina Primaria di Corte Tegge è prevista per soddisfare le nuove richieste di carico nell'area industriale di Corte Tegge, nel comune di Reggio Emilia. Tale opera risulta già autorizzata e realizzata. Si modifica pertanto la tav. P11 riclassificando la C.P. come esistente.

Nuova stazione di trasformazione AT/MT "Mancasale" (RE).

La nuova cabina primaria consentirà di ottimizzare la rete MT alimentante l'area di Mancasale e Bagnolo e di far fronte alle nuove richieste di carico previste nell'area industriale di Mancasale. Con autorizzazione n. 5987 del 09/11/2017, ARPAE-SAC di Reggio Emilia ha autorizzato la costruzione e l'esercizio della cabina primaria. Si provvede pertanto alla sua ri-classificazione come "esistente" nella tav. P11.

Nuova stazione di trasformazione AT/MT "Schiezza" (RE)

L'inserimento in rete della Cabina Primaria di Schiezza, nel comune di Castelnuovo Monti (RE), è funzionale a esigenze di miglioramento della qualità del servizio nelle aree a bassa e media concentrazione della Provincia di Reggio Emilia. Attualmente la zona è servita da 8 linee MT della lunghezza media di oltre 70 km, lunghezza che si prevede sostanzialmente di dimezzare, con beneficio in termini di qualità del servizio. Tale impianto risulta già autorizzato e realizzato. Si modifica pertanto la tav. P11 riclassificando la C.P. come esistente.

Analogamente, si registra la realizzazione e messa in esercizio della cabina di trasformazione localizzata a Rubiera a nord dell'asse autostradale che pertanto viene riclassificata come esistente.

coordinamento con Terna Spa e in coerenza con i contenuti del Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione".

⁸

Il progetto di razionalizzazione prevede:

- la ricostruzione della linea di trasmissione a 132 kV "Castelnuovo di Sotto – Boretto";
- la realizzazione di un nuovo collegamento a 132 kV tra la stazione di Rubiera e la CP di Reggio Nord, mediante la ricostruzione dell'attuale linea "Rubiera – Reggio Sud" nel tratto in uscita da Rubiera e la costruzione ex novo del rimanente tratto. La porzione non più utilizzata della linea esistente sarà dismessa.

⁹

Il progetto è assoggettato a VIA ministeriale; in data 4 marzo 2016 è stato emesso il parere della Commissione Tecnica di VIA negativo ed in data 13 giugno 2016 la Regione E.R. ha espresso parere negativo con DGR 845.

6.6 Le zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti: adeguamento al PRGR

Finalità

⇒ adeguamento ai piani sopravvenuti, semplificazione normativa;

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

⇒ Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione A.L. n. 67 del 3 maggio 2016;

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

L'Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).

Il PRGR approvato ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione - Autonomie locali e sostituisce i Piani provinciali di gestione rifiuti che perdono efficacia¹⁰.

Ai sensi dell'art. 7 delle NA del PRGR i PTCP "provvedono all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 22".

I criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al capitolo 14 del Piano e hanno valore di direttiva con particolare riferimento al PTCP.

Si è pertanto provveduto a confrontare le disposizioni del vigente PTCP relative alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti con le nuove direttive del piano regionale e, in conseguenza, a riallineare le norme del PTCP al piano regionale evitando il mantenimento di specificazioni e norme difformi (anche ai sensi della L.R. 15/2013).

Nello specifico l'art. 92 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" è stato così modificato:

- al comma 2 è stata eliminata la disposizione che specificava che nelle aree interessate da frane quiescenti, possono realizzarsi piccoli impianti di recupero con le caratteristiche di cui all'art. 57, comma 6, lett. e) punto 2);
- in calce al comma 2 è stata introdotta una disposizione di raccordo tra la tav. P13 e l'art. 21, comma 2 del PRGR relativo agli impianti da localizzarsi nelle zone ad ammissibilità "condizionata";
- è stato parzialmente rivisto il comma 4 dell'art. 92, anche qui riallineandolo alle direttive del PRGR sulla classificazione urbanistica degli impianti di gestione rifiuti;
- è stato corretto l'art. 6, comma 3, lett. c) punto 8) relativo ai piccoli impianti di compostaggio a servizio di aziende agricole ammissibili anche in territorio rurale, riallineandone la definizione a quella del PRGR;
- al comma 3 sono state richiamate le perimetrazioni degli abitati da consolidare/trasferire di cui all'art. 60 del PTCP, che per errore materiale non erano state riportate, in quanto elementi non cartografati nella tav. P13;
- infine, sono stati eliminati in generale tutti i riferimenti al PPGR.

Infine, nel comma 12 dell'art. 104 "Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione degli inerti" sono stati aggiornati i criteri localizzativi degli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, adeguandoli a quanto disposto al paragrafo 14.4 del PRGR.

¹⁰ Già dalla data di adozione del Piano (Del. Giunta regionale n. 103 del 03 febbraio 2014) le previsioni delle pianificazioni provinciali di cui al comma 2 relative alle aree idonee incompatibili con i criteri previsti dal Piano cessano di trovare applicazione.

Per quanto riguarda la componente cartografica è stata aggiornata la tav. P13 sia per le modifiche intervenute alle zone di tutela paesistica, molto limitate (art. 50 – comune di Scandiano) ed alle zone di tutela idraulica (modifiche alle fasce fluviali in recepimento della variante PAI-PGRA), sia in generale aggiornando l'individuazione del territorio urbanizzato ed urbanizzabile non idoneo alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti sulla base dei PSC approvati dalla vigenza del PTCP 2010 ad oggi.

Tenuto conto che i criteri indicati dal PRGR, come specificato nella Relazione illustrativa al cap. 14.1, riguardano l'intero territorio regionale e forniscono un livello minimo ed omogeneo di tutela del territorio e che *“Le Province, in sede di recepimento dei criteri regionali possono introdurre ulteriori tutele in funzione di esigenze specifiche e tengono conto dei principi comunitari relativi alla gerarchia di gestione dei rifiuti e del favor comunitario per le attività di recupero”* con la presente Variante sono state mantenute tra le zone non idonee, in aggiunta alle zone elencate al paragrafo 14.3 del PRGR:

- i “centri e nuclei storici” di cui all’art. 49 del vigente PTCP;
- i calanchi di cui all’art. 43, comma 1, lett. b);
- le zone di tutela agronaturalistica di cui all’art. 45;
- gli abitati da consolidare/trasferire di cui all’art.60.

6.7 Zone di protezione dall'inquinamento luminoso: adeguamento alla nuova direttiva regionale ed individuazione della zona di protezione dell'osservatorio astronomico di Cervarezza.

Finalità

⇒ adeguamento ai norme sopravvenute, semplificazione normativa;

Rif. normativi sovraordinati, leggi e piani sopravvenuti che determinano la variazione

- ⇒ DGR 1688/2013 “Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;
- ⇒ DGR 1732/2015 “Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”.

Oggetto della modifica ed elaborati modificati

Il PTCP vigente, in applicazione della L.R. 29.09.2003, n. 19 e della Direttiva applicativa a tale legge (Del. G.R. n. 2263 del 29.12.2005, cd “Prima direttiva”), si era posto l'obiettivo della tutela dall'inquinamento luminoso.

A tal fine il Piano aveva identificato come Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso nella tav. P2:

- a) le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000;
- b) nonché le aree ricomprese entro un raggio di 15 km dall' osservatorio astronomico di Scandiano.

Successivamente all'approvazione del PTCP la Regione E.R. è intervenuta più volte riscrivendo le delibere attuative.

In prima istanza con la DGR 1688/2013 (“Seconda direttiva”) con la quale si opera una estensione delle zone di protezione: si confermano le Aree Naturali Protette ed i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e si aggiungono anche i aree di collegamento ecologico, come definiti ai sensi della LR. 6/2005; riduzione del numero di Zone di

protezione attorno agli osservatori, ed aumento dell'estensione della zona più piccola. Mentre nella vecchia normativa venivano attribuite 3 zone, la prima di 25 km attorno agli osservatori professionali, la seconda di 15 km attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale e regionale, e la terza di 10 km attorno agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale, con la Nuova direttiva sono confermate solo le due zone più estese, attribuendo pertanto quella di 25 km agli osservatori professionali (osservatori gestiti per lo più con fondi pubblici, dove è svolta attività professionale) e quella di 15 km a tutti gli osservatori non professionali (osservatori gestiti con fondi privati dove è svolta attività amatoriale), a prescindere dalla rilevanza territoriale.

L'area di rispetto dell'Osservatorio astronomico di Scandiano non viene quindi modificata e, per contro, si provvede a rappresentare nella tav. P2 le aree di collegamento ecologico di rango regionale come individuate nel Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti rete natura 2000 approvato con DAL. 243 del 2009, e ad aggiornare l'art. 93.

Con la "TERZA direttiva" approvata con DGR. n.1732 il 12 /11/2015, la Regione non interviene sulle zone di protezione.

Individuazione della zona di protezione dall'inquinamento luminoso dell'osservatorio astronomico di Cervarezza

Con lettera pervenuta il 25/10/2017 prot. 25834 ARPAE – SAC di Reggio Emilia chiede alla Provincia, ed ai Comuni interessati l'individuazione, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, della zona di protezione dall'inquinamento luminoso dell'osservatorio astronomico di Cervarezza Terme a seguito dell'assegnazione della stessa avvenuta con atto Determinazione dirigenziale 5659 del 23/10/2017.

L'assegnazione è avvenuta a seguito della richiesta presentata, ai sensi della L.R. 19/2003, dall'associazione Gruppo Astrofili dell'Appennino Reggiano (GAdAR), in qualità di gestore dell'Osservatorio astronomico ubicato in comune di Ventasso (RE), località Cervarezza Terme.

Si procede, pertanto, ai sensi dell'art.3 comma 7 della D.G.R.1732/2015 alla individuazione della zona di protezione in oggetto nella tav. P2 ed alla modifica dell'art. 93.




Figura 4 Zona di Protezione dall'inquinamento luminoso intorno all'Osservatorio astronomico ubicato in comune di Ventasso.

6.8 Altre modifiche normative e cartografiche.

Per quanto riguarda le modifiche cartografiche si è riscontrato un errore nell'editing della tav. P9a "Rischio sismico- Carta degli effetti attesi", in quanto in alcune tavolette, per errore materiale, non risultano adeguatamente rappresentati i dossi di pianura quali elementi appartenenti alla classe F "Zone soggette a liquefazione". Si provvede alla riedizione delle tavole riportando i dossi mancanti. Analogamente, si provvede a rieditare la tavoletta 234SE della tav. P10a "Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee" in quanto il retino della zona di protezione del corpo idrico T.Riarbero risultava, erroneamente, coprente.

Per quanto riguarda le norme:

- in relazione all'approvazione del Piano Aria Integrato Regionale con DAL n. 115 dell'11 aprile 2017 si provvede ad introdurre una disposizione normativa all'art. 15 comma 3, lett. b) finalizzata ad applicare l'art. 17 delle Norme del piano regionale per l'incremento delle dotazioni di aree verdi per abitante; si modifica inoltre l'art. 105;
- si elimina l'art. 96 "protezione civile" in quanto a seguito del riordino delle funzioni delle Province ad opera della L.R. 13/2015 le funzioni sono state delegate all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- sempre in ragione del riordino delle funzioni dell'Ente Provincia e del divieto di legge, programmazione poliennale delle oo.pp. si provvede, infine, a sopprimere l'articolo 100 "Programma di attuazione del piano".

7. Istruttoria istanze dei Comuni

Come evidenziato in premessa, per l'approvazione della presente Variante di "manutenzione" si è adottato il procedimento semplificato di cui all'art. 27 bis della L.R. 20/2000, pertanto le modifiche proposte dai Comuni sono state verificate rispetto alle tipologie di modifiche ammesse dallo stesso articolo che qui si richiamano:

- a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;
- b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;
- c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento statali o regionali;
- d) varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale;
- e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
- f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.

Si tratta di modifiche di limitata discrezionalità ed in larga parte determinate dal recepimento di provvedimenti sovraordinati.

Il procedimento di approvazione semplificato, infatti, da una parte comporta una riduzione dei tempi e delle procedure, dall'altro limita il raggio di azione della proposta di Variante al PTCP, appositamente denominata di "manutenzione".

Per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lett. e), attinente all'aggiornamento del quadro dei vincoli e delle tutele, occorre inoltre evidenziare che si è potuto inserire nella presente Variante le sole modifiche riguardanti le tutele non contenute nel PTPR del 1993, per non incorrere in un procedimento di variante allo stesso come evidenziato dalla Regione con la circolare PG /2010 /120364 esplicativa della L.R. 23/2009¹¹; procedimento che avrebbe richiesto l'espressione dell'Assemblea Legislativa con conseguente allungamento consistente dei tempi di approvazione rispetto all'art. 27-bis. Analogamente, anche l'aggiornamento dell'inventario del dissesto richiede l'attivazione di una procedura di variante al PTPR (si veda la circolare succitata) e pertanto non è stato oggetto di questa variante. Tuttavia le proposte di modifica del quadro dei dissesti avanzate da tali comuni sono state sottoposte all'esame del Gruppo di lavoro tecnico provinciale istituito dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'Accordo preliminare di cui alla DGR 225/2004.

Va precisato che, rispetto a richieste avanzate dai Comuni, e non accoglibili all'interno del presente procedimento, l'attività di analisi e valutazione sta proseguendo, al fine di accertare e condividere con gli organi preposti la risoluzione delle problematiche evidenziate, nonché di proporre modifiche agli strumenti sovraordinati tramite apposito e successivo atto.

¹¹ Dall'entrata in vigore della L.R. 23/2009, che modificava la L.R. 20/2000, "Le eventuali proposte di modifica alle zonizzazioni di tutela individuate dal P.T.P.R. da parte dei P.T.C.P., dei P.S.C. e dei Piani di settore, seguiranno la procedura individuata dall'art. 40-quinquies, e pertanto saranno approvate dall'Assemblea legislativa regionale e non più dalle Amministrazioni provinciali."

Istanza Comune di Scandiano, prot. 25961 dell' 8/11/2016.

L'istanza avanzata dal Comune di Scandiano attiene a due tematiche. La prima con la quale si chiede la revisione del perimetro della Struttura territoriale storica non urbana relativa all'insediamento storico denominato "Casa Tomba" posto in via Cenere in località Chiozza.

La seconda attiene alla revisione delle fasce fluviali e della perimetrazione dell'area a Rischio molto elevato in località Arceto di Scandiano a seguito dell'esecuzione da parte dell' ex Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di lavori di ripristino della sezione di deflusso del torrente Tresinaro.

La prima istanza è stata accolta. Il perimetro della Struttura territoriale storica non urbana riportato nella tav. P5a del PTCP interessa parzialmente una previsione di espansione a prevalente destinazione produttiva già presente nel PRG (previgente alla data di adozione del PTCP) e riconfermata dal PSC del comune di Scandiano adottato nel febbraio del 2009 ed approvato nel 2011.

In sede di elaborazione del vigente PTCP l'area oggetto di tutela era stata estesa considerevolmente rispetto a quando individuato dal PTCP 1999, ricomprendendovi le aree agricole libere di integrazione storico-paesaggistica. Tuttavia non era stata verificata l'interferenza con la previsione del PRG vigente di Scandiano già in essere al momento dell'adozione del PTCP.

Coerentemente con i criteri assunti dal PTCP per la perimetrazione delle strutture insediative territoriali si è quindi provveduto a riperimetrare l'ambito sottoposto alla tutela di cui all'art. 50 afferente l'insediamento storico di "Casa Tomba" e stralciando l'area già pianificata dagli strumenti urbanistici comunali. Si è mantenuta tuttavia una fascia di rispetto adiacente alle strade di uso pubblico con la funzione di garantire la visibilità della struttura storica.

Tale modifica cartografica riguarda tutele non rappresentate nel PTPR del 1993.

Con riguardo alla seconda istanza il Comune chiede la revisione della delimitazione dell'area a rischio idrogeologico molto elevato (ex P267), in località Arceto di Scandiano, ciò a seguito di lavori eseguiti dall'ex STB della Regione E.R. A tal riguardo si evidenzia che la presente Variante provvede a recepire la Variante PAI-PGRA che introduce modifiche, tra l'altro, alle fasce fluviali del reticolo idrografico principale, anche nel tratto in esame. La modifica dell'area a rischio molto elevato è, per contro, oggetto di apposite procedure che esulano dalla presente Variante, pertanto la richiesta del Comune non è accoglibile all'interno del presente procedimento.

Istanza Comune di Reggio Emilia, prot. 28047 del 5/12/2016

La prima istanza riguarda una modifica alle funzioni insediabili nel polo funzionale "Aeroporto città del tricolore". In attuazione del PTCP tale polo funzionale è stato oggetto di accordo territoriale approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 63/2011, recepito dal PSC del Comune di Reggio E., approvato con DCC n.5167/70 del 05/04/2011. L'accordo è stato sottoscritto il 23/12/2011.

In sede di Accordo territoriale si riconosceva la valenza polifunzionale dell'area in oggetto, non solo dedicata esclusivamente alle attività aeroportuali o di protezione civile, ma anche volta ad ospitare attività ludico-ricreative, ancorché a carattere temporaneo.

Successivamente con provvedimento dirigenziale n.27 del 2 luglio 2015 del Direttore Generale dell'ENAC è stato disposto l'affidamento in concessione totale dell'Aeroporto di Reggio Emilia a favore della Società Aeroporto di Reggio Emilia S.r.l.

Il “Programma di Intervento e piano di sviluppo aeroportuale”, approvato dalla società di gestione il 29/04/2015, ipotizza lo sviluppo del sistema aeroporto nei prossimi vent'anni, sino al 2035, mettendo a sistema le linee operative e di sviluppo della politica gestionale della Società Aeroporto di Reggio Emilia, perseguendo tra gli altri obiettivi anche l'efficientamento e la messa in sicurezza del restante sedime non operativo dell'area.

Il Programma, in coerenza con l'Accordo territoriale stipulato, ha previsto che nella zona non operativa potranno essere ospitate attività complementari, quali spettacoli, feste, eventi e iniziative ludico-ricreative, purché compatibili con le funzioni prevalenti e con i caratteri insediativi e ambientali del luogo. Secondo il Programma l'area potrà essere attrezzata in modo da ospitare manifestazioni all'aperto di attrattività di livello nazionale e internazionale, quali concerti ed eventi di interesse pubblico, attraverso un intervento di trasformazione funzionale e di riqualificazione, che offriranno nuovo impulso allo sviluppo del territorio.

In attuazione del succitato Programma, la Società Aeroporto di Reggio Emilia risulta inoltre assegnataria di un contributo per la realizzazione di un'arena spettacoli, a valere sul POR-FESR 2014-2020 - asse prioritario 5 “Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali” - bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali, con l'approvazione della DGR 1737 del 24/10/2016 (per euro € 1.700.000,00).

Tenuto conto che già il PTCP vigente riconosceva una valenza polifunzionale dell'area dell'Aeroporto Città del Tricolore, confermando le funzioni previste dallo strumento urbanistico vigente, che l'Accordo territoriale siglato nel 2011, specificava anche la vocazione per lo svolgimento di manifestazioni, eventi ludico-ricreativi, ecc., rilevate le previsioni del “Programma di intervento e del piano di sviluppo aeroportuale” al 2035, validato da ENAC, e preso atto del finanziamento assegnato al progetto di una area spettacolo dalla Regione E. con DGR 1737/2016, il Comune chiede di specificare meglio quanto prospettato dal PTCP 2010, riconoscendo il carattere non meramente temporaneo delle funzioni ludico-ricreative e per spettacoli.

Si ritiene, tuttavia, che sia sufficiente una revisione dell'Accordo territoriale sottoscritto nel 2011 in luogo della modifica all'art. 13, comma 4, lett. k) del PTCP, in quanto coerente con le cui disposizioni, di carattere generale, in ordine agli obiettivi, alle vocazioni funzionali ed alle politiche ed azioni da intraprendere per la qualificazione del polo funzionale in oggetto stabilite dal piano territoriale. Infatti, nelle NA del PTCP vigente si specifica che è in sede di Accordo territoriale che si specificano ulteriori prospettive di sviluppo dell'ambito in oggetto.

Il secondo punto dell'istanza del Comune di Reggio riguarda la richiesta di una modifica normativa dell'art. 42 delle NA del PTCP, consentendo al comma 8, l'insediamento di aree a destinazione extragricola, a prevalente carattere produttivo-agroalimentare qualora localizzate in sostanziale continuità con edificati esistenti a carattere produttivo, fermo restando la non soddisfacibilità di tale fabbisogno in altre aree del territorio comunale e l'inserimento paesaggistico ambientale nel contesto territoriale. Tale modifica normativa non può essere accolta sia in quanto non ammissibile entro una variante semplificata (in quanto avente effetti generali su tutto il territorio provinciale), sia poiché contrastante con quanto richiesto al punto b) dello stesso comma 8 dell'art. 42 vigente.

Istanza Comune di Castellarano, prot. 6701 del 21/03/2016 e prot. 29329 del 21/12/2016

Il Comune richiede modifiche attinenti la perimetrazione e la classificazione delle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto, tutelate dall'art. 57 del PTCP, presenti in varie località (Roteglia, internamente al polo estrattivo n.1, a San Valentino e nel Capoluogo - ambito ARU 4) e di alcune formazioni forestali tutelate dall'art. 38 (sempre a Roteglia all'interno del polo estrattivo suindicato).

Come evidenziato anche negli incontri con i Comuni di ottobre-novembre 2016 la presente Variante non riguarda la ridelimitazione e/o riclassificazione delle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto, né la revisione delle formazioni forestali. Pertanto le istanze del Comune non sono accoglibili all'interno del presente procedimento. Si fa, tuttavia, presente che le proposte attinenti al dissesto saranno esaminate nell'apposito tavolo tecnico costituito dalla Provincia, dall'AdB Po e dalla Regione E.R.. Per quanto riguarda la modifica del perimetro delle formazioni forestali si rinvia all'art. 38 c. 6 del PTCP che consente ai Comuni di apportare, con variante urbanistica, rettifiche e correzioni di errori materiali presenti nelle tavole P5b del PTCP.

Istanza Comune di Casalgrande, prot. 670 del 13/01/2017

Il Comune chiede una modifica normativa all'art. 40 delle norme del PTCP (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua) per consentire la realizzazione di attrezzature sportive comportanti edificazioni esternamente al territorio urbanizzato/bile, e ricomprese all'interno di un esteso polo estrattivo in essere, quale opzione di riuso (alternativa a quella stabilita dal PIAE-PAE vigente) al termine dell'escavazione.

Si conferma che le attrezzature sportive ipotizzate non sono compatibili con la zona di tutela di cui all'art. 40 del vigente PTCP laddove si prevedano edificazioni/impermeabilizzazioni.

Altresì, con la presente Variante al PTCP non si prevede di modificare le norme delle tutele paesistiche, modifiche che, tra l'altro, richiederebbero l'approvazione di una variante al PTPR. Pertanto l'istanza non può essere accolta all'interno del presente procedimento.

Istanza Comune di Correggio, prot. 5808 del 14/03/2017

Con apposita istanza il Comune di Correggio chiede la revisione di un tratto di circa 4,5 km del corridoio ecologico planiziale primario individuato nella tav. P2 del PTCP la cui funzione è quella di connettere, in senso Nord-Sud, il SIC e Riserva Naturale Orientata delle Casse di espansione del Secchia e la ZPS delle Casse di espansione del Tresinaro.

Il Comune evidenzia in particolare l'oggettiva difficoltà di garantire la continuità del corridoio in corrispondenza del villaggio industriale-artigianale di via per Carpi, attualmente in fase di completamento, in attuazione di progettazioni già in itinere sin dal 1998, e dagli effetti ancora poco evidenti all'epoca della approvazione del PTCP 2010.

Considerando la scarsa permeabilità dell'area già urbanizzata e delle connesse infrastrutture viarie generali (le nuove tangenziali est e nord di Correggio), per i fini preposti il Comune ritiene più facilmente percorribile lo sfruttamento del percorso meno diretto, ma di più semplice attuazione costituito dalla valorizzazione della rete canalizia esistente e, nello specifico dell'area in esame, dal potenziamento del corridoio "naturale" del cavo Tresinaro.

Esaminata la richiesta, verificata nello specifico la sussistenza delle criticità evidenziate dal Comune e valutata la coerenza con le previsioni del PTCP di Modena si è

provveduto a ridefinire l'assetto della rete ecologica polivalente provinciale nell'area in esame (si veda cap. 4.4).

Istanza Comune di Montecchio, prot. 6381 del 20/032017

Il Comune di Montecchio chiede l'adeguamento delle tav. P3a e P3b con l'inserimento di una bretella di connessione tra la SP18 (PR)/SP 28 (RE) e la SP 12, a sud-ovest del centro abitato. Tale opera già prevista (in termini di corridoio di salvaguardia infrastrutturale) nel vigente PSC è funzionale alla riduzione dei flussi di attraversamento del centro abitato in direzione est-ovest che attualmente lambiscono il centro storico.

Essendo una previsione già contenuta nel vigente PSC, l'adeguamento delle tav. P3a e P3b ha valore meramente ricognitivo.

ALLEGATO – RISCONTRO AI CONTRIBUTI ISTRUTTORI

CONSULTAZIONE SCRITTA Estratto contributi degli ENTI E SOGGETTI	Riscontri ai contributi	Elaborati modificati
<p>Regione Emilia-Romagna</p> <p><i>Insedimenti commerciali: semplificazione ed adeguamento delle norme alla Direttiva UE Bolkestein ed ai provvedimenti statali e regionali conseguenti</i></p> <p>In merito all'adeguamento delle norme alla Direttiva UE Bolkestein si ricorda che non essendo più possibile procedere a definire una programmazione di tipo economica, i piani che individuano, come il PTCP, limiti massimi di superfici di vendita ammissibili debbono motivare tali limiti con argomentazioni prevalentemente di carattere urbanistico, ambientale, infrastrutturale. Secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea le restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale a condizione che siano atte a garantire la realizzazione degli obiettivi della protezione dell'ambiente, della razionale gestione del territorio e della tutela dei consumatori. Per contro, finalità di natura meramente economica non possono assurgere a motivi imperativi di interesse generale. Ciò detto si ritiene opportuno segnare alcuni disposti delle NTA che, in quanto interpretazioni restrittive della normativa, parrebbero confliggere con il principio generale previsto dalle norme di liberalizzazione chiedendo di verificarli nelle motivazioni. Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della richiesta di restituzione di superfici di vendita quale condizione per il rilascio di nuove autorizzazioni; 	<p>Il primo punto del contributo si riferisce a quanto disposto dall'art. 20, comma 2 della Norme di attuazione che detta indirizzi per l'attuazione del polo funzionale ad elevata specializzazione commerciale ubicato nell'area nord del comune di Reggio Emilia.</p> <p>A tal riguardo si evidenzia che la Variante specifica, in applicazione della sopravvenuta normativa statale e regionale attuativa della Direttiva UE Bolkestein, ha modificato la cogenza di tale comma da direttiva ad indirizzo, specificando che si tratta, in ogni caso, di condizioni per la sostenibilità ambientale e territoriale da specificarsi in sede di Accordo territoriale, necessario per l'attuazione del polo funzionale.</p> <p>Per meglio chiarire ciò si provvede pertanto a modificare tale disposizione eliminando i riferimenti al conferimento al comune delle autorizzazioni rilasciate. Si ritiene tuttavia opportuno, qualora sorretto da valutazioni relative alla sostenibilità ambientale e territoriale, di mantenere la previsione di ridimensionamento delle potenzialità commerciali delle aree di partenza delle strutture di vendita oggetto di eventuale razionalizzazione e trasferimento nel polo funzionale. Si provvede pertanto a modificare tale disposizione specificando che "qualora siano presenti</p>	<p>NA – parte prima, titolo III, Allegato 6 NA, P3a</p>

<p>- della scelta di considerare unitariamente le aggregazioni di medie anche qualora siano separate da sedi stradali.</p> <p>In generale le modifiche al Titolo III della Parte I delle NTA del PTCP risultano, a seguito della eliminazione della tabella delle tipologie di cui all'art.18, di difficile lettura. Si chiede una verifica e un coordinamento delle varie parti del suddetto Titolo e dell'Allegato 6 alle NTA per assicurare chiarezza e certezza della norma. A seguito delle modifiche e delle differenti denominazioni vanno anche coordinate le Tavole di piano e, in particolare, la legenda della Tavola P3.A.</p>	<p>situazioni di criticità ambientale e territoriale la potenzialità commerciale dell'area di provenienza delle strutture commerciali trasferite sarà ridimensionata al livello di competenza comunale. Si provvede, inoltre, a meglio specificare il valore di indirizzo o direttiva dell'elenco di condizioni contenuto nel comma menzionato.</p> <p>Il secondo punto del contributo si riferisce all'art. 18, comma 3. Tale prescrizione è sorretta da obiettivi di ordine urbanistico e di sostenibilità ambientale e territoriale in quanto il fine della norma è quello di evitare la formazione di aggregazioni di insediamenti commerciali che per entità della superficie di vendita complessiva, insistente sulla medesima viabilità e settore urbano, risulterebbero critici.</p> <p>L'eliminazione della tabella di cui all'art. 18, riportante una articolata definizione di tipologie di strutture di vendita, si ritiene più rispondente agli obiettivi di semplificazione normativa e non duplicazione di disposizioni sovraordinate (segnatamente quelle contenenti definizioni) e già direttamente applicabili; obiettivi peraltro imposti dalla Regione stessa con l'art. 18-bis della L.R. 20/2000. Nondimeno tale semplificazione risponde anche alle difficoltà di applicazione della norma da parte dei Comuni nella prassi.</p> <p>Si provvede, infine, all'allineamento della legenda della tav. P3a con le modifiche al titolo III ed all'Allegato 6 NA.</p>	
--	--	--

<p><i>Modifiche riguardanti il sistema delle infrastrutture per la mobilità: introduzione di modifiche aventi effetti locali e recepimento rete previsionale delle ciclovie regionali;</i></p> <p>In merito all'introduzione di modifiche aventi effetti locali con l'inserimento della bretella di connessione tra SP18 (PR)/SP 28 (RE) e la SP (12) nel comune di Montecchio (aggiornamento delle tavole P3a e P3b) si rileva che ai sensi dell'Art. 8.7.10.4 del PRIT98 "Interventi sui restanti tronchi di viabilità statale e provinciale" si ritengono ammissibili interventi per il miglioramento della qualità del deflusso fra cui varianti in corrispondenza di aree urbane nei casi in cui i traffici e le esigenze di salvaguardia ambientale lo giustificano.</p> <p>Si richiede pertanto che la proposta di modifica sia supportata da uno studio specifico che comprovi i miglioramenti ottenibili con il nuovo tracciato verificando anche il minor impatto ambientale rispetto alle soluzioni progettuali alternative.</p> <p>Inoltre si richiede che, ai fini del complessivo miglioramento del sistema dell'accessibilità, sulla viabilità declassata, ridestinata ad uso urbano o locale, vengano previsti interventi di riqualificazione per la viabilità lenta e ciclabile, il miglioramento del TPL e delle relative fermate, la messa in sicurezza con attenzione alle esigenze di tutti gli utenti della strada. La realizzazione della nuova variante dovrà essere strettamente legata a tali interventi.</p> <p>Si rileva inoltre che l'eventuale inserimento della bretella in oggetto negli elaborati cartografici di progetto (tavole P3a e P3b) dovrebbe comportare una modifica alla "viabilità di interesse provinciale di progetto" e non, come indicato, alla "viabilità di interesse provinciale esistente".</p>	<p>Essendo un'opera già prevista dal PSC vigente del Comune di Montecchio Emilia, conformemente all'art. 29, comma 8 delle Norme di attuazione del PTCP, che consente la possibilità di individuare in sede elaborazione dello strumento urbanistico generale (o di procedimenti di localizzazione di oo.pp.) by-pass dei centri abitati, si provvede, in risposta al richiamato art. 8.7.10.4 del PRIT '98, ad integrare la Relazione illustrativa con un apposito capitolo riportante le valutazioni trasportistiche prodotte nell'ambito del procedimento di approvazione del PSC del Comune di Montecchio Emilia e condivise dalla Provincia ed il Documento di VALSAT con le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale. Con riguardo alla richiesta di prevedere interventi di riqualificazione della viabilità declassata si evidenzia che ciò è già previsto dal vigente PSC di Montecchio Emilia.</p> <p>Si provvede a correggere il segno grafico in tav. P3a e P3b come indicato.</p>	<p>Tavole P3a e P3b, NA, art. 35; Relazione illustrativa. Documento di VALSAT-VINCA</p>
--	--	---

<p>In merito al recepimento della rete previsionale delle ciclovie regionali, si apprezza la modifica introdotta e si richiede di completare il recepimento con l'inserimento negli elaborati cartografici di progetto delle ciclovie della rete previsionale regionale ricadenti nel territorio provinciale.</p>	<p>Si provvede, infine, all'inserimento nella tav. P3b della rete delle ciclovie di interesse regionale, operando una integrazione con quella già rappresentata (diversi corridoi della rete regionale risultano sovrapposti agli itinerari di interesse sovracomunale rappresentati nella tav. P3b). In conseguenza si modifica anche l'art. 35, comma 2.</p>	
---	--	--

<p><i>Beni paesaggistici: aggiornamento, correzione di errori ed incongruenze tra elaborati;</i></p> <p>Per completezza si chiede di aggiornare i riferimenti relativi all'area di notevole interesse pubblico "Area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza" dando evidenza anche nella Relazione dell'avvenuta approvazione della modifica del vincolo di cui alla DGR n. 2031 del 28/11/2011.</p>	<p>Si provvedere a dare evidenza, nella Relazione, alla D.G.R. n. 1712 del 28/11/2011 (e non erroneamente alla 2031) di modifica del vincolo relativo all'area di notevole interesse pubblico "Area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza". Inoltre si specifica meglio il riferimento anche nell'allegato 2NA ed in tav. P4.</p>	<p>Relazione, Elaborato NA2 Tavola P4</p>
<p><i>Sistema forestale e boschivo: modifiche normative per adeguamento alle disposizioni regionali in materia di compensazione;</i></p> <p>In merito alle modifiche introdotte all'art.38 si ritiene opportuno valutare la possibilità di non sopprimere il comma 13 in quanto le modalità e i criteri di compensazione stabiliti con DGR n.549/2012 non sono sostitutivi di tutto quanto previsto all'art.10 comma 10 ter delle NTA del PTPR che assegna ai PTCP il compito di individuare gli ambiti idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi.</p>	<p>La DGR 549/2012, approvata successivamente al PTCP 2010, definisce le modalità di intervento ed i riferimenti territoriali per l'ubicazione delle compensazioni distinguendo tra Comuni a basso e medio indice di boscosità, coincidenti con quelli di "Pianura" e "Collina e bassa montagna", e Comuni ad elevato indice di boscosità, coincidenti con quelli di "Montagna alta e media".</p> <p>L'art. 38, comma 13 del vigente PTCP richiama, per contro, il solo ambito pianiziale (e la rete ecologica provinciale ivi presente) quale ambito territoriale prioritario ove collocare le compensazioni, anche derivanti da interventi di trasformazione nel territorio montano.</p> <p>Non vi è quindi piena coerenza tra le due fonti di riferimento. Ritenendo la DGR 549/2012 auto-applicativa si è valutato, quindi, opportuno fare esclusivo riferimento alla DGR sopravvenuta. Si provvede, comunque, anche in ragione del richiamo al disposto dell'art. 10, comma 10 ter del PTPR a mantenere il comma 13 inserendo un rimando esplicito all'elenco di zone riportato al punto 3 dell'allegato alla DGR 549/2012.</p>	<p>Relazione, NA, tav. P7 e tav. P6</p>

<p><i>Fasce fluviali e rischio idraulico: recepimento della variante PAI-PGRA 2016 e precisazioni normative;</i></p> <p>Si ricorda che in merito al recepimento della variante PAI/PGRA 2016, adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016, l'approvazione della variante al PTCP è subordinata all'acquisizione dell'aggiornamento dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP di Reggio Emilia relative all'attuazione del PAI del bacino del fiume Po, sottoscritta il 15/10/2010 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia, ai sensi dell'art.8, comma 2 della medesima Intesa e come previsto all'art.21, comma 5 della stessa variante PAI/PGRA 2016. Nel merito dei contenuti della variante, al fine di rendere più comprensibile la cartografia e le norme relative alle fasce fluviali, si ritiene opportuno quanto segue:</p> <p>- in considerazione del fatto che nell'art. 58, comma 2, delle Norme si dispone che sono prevalenti le norme associate alle Fasce Fluviali A e B ove tali fasce si sovrappongono ai depositi alluvionali rappresentati nella tavola P6, nella tavola P7 – “Reticolo naturale Principale e Secondario” vanno aggiunte le porzioni più esterne dei depositi alluvionali contenuti nella tavola P6 che non ricadono già nelle fasce fluviali della tavola P7. Nella tavola P7 sono, peraltro, già rappresentate le fasce del Reticolo Secondario Collinare Montano su cui si applica l'art. 58 delle Norme, come alle suddette porzioni dei depositi alluvionali.</p> <p>Deve essere, inoltre, definito il limite verso la pianura entro cui rappresentare cartograficamente le porzioni dei depositi alluvionali suddette.</p>	<p>Riguardo al primo punto si condivide il rilievo e si provvede a rappresentare nella tav. P7 le porzioni più esterne dei depositi alluvionali contenuti nella tavola P6, che non ricadono già nelle fasce fluviali A e B della tavola P7;</p> <p>Si provvede a rappresentare, con apposito segno grafico, il limite tra pianura e collina-montagna a monte del quale sono cartografati i depositi alluvionali.</p>	<p>Relazione, NA – art. 58, tav. P6 e tav. P7</p>
--	--	---

<p>- Si richiede inoltre di eliminare dalla tavola P6 - Carta Inventario del dissesto (PAI-PTCP) i depositi alluvionali in quanto le porzioni su cui vige la normativa dell'art. 58 sono state spostate nella tavola P7 e ritagliate dalle fasce fluviali con la Normativa rivista.</p> <p>Tale modifica non comporta variante al PTPR in quanto tali depositi alluvionali non corrispondono alle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua", contenuti nella tavola P5 – "Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica" e su cui si applicano gli Articoli 40 e 41 delle Norme.</p> <p>- rivedere e semplificare il testo dei commi 2 e 2 bis tenuto conto delle modifiche cartografiche proposte agli alinea precedenti.</p> <p>Inoltre, in merito alla scelta di mantenere nella tavola P7 nel tratto di valle del torrente Tresinaro, fino alla sua confluenza col fiume Secchia nella zona di Rubiera, le fasce del PTCP vigente e di non recepire le aree di pericolosità del PGRA, si ritiene, in relazione al procedimento prescelto per la Variante in oggetto, che una simile fattispecie possa essere prevista solo a seguito di una specifica decisione in merito operata nell'ambito dell'aggiornamento dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del fiume Po e la Regione.</p> <p>Si valuta pertanto opportuno recepire le fasce fluviali derivanti dal quadro conoscitivo del PGRA anche nel tratto di cui sopra, come per tutto il resto del territorio provinciale. Tuttavia, dal momento che è in corso di realizzazione un nuovo studio idraulico sul torrente Tresinaro, che si concluderà entro giugno 2018, a seguito di una specifica Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Autorità di</p>	<p>Con riguardo alla richiesta di eliminare i depositi alluvionali dalla tav. P6, in quanto le porzioni su cui vige la normativa dell'art. 58 sono state spostate nella tavola P7 e ritagliate dalle fasce fluviali, si ritiene preferibile mantenere tali elementi per la loro valenza conoscitiva nella tav. P6. Eliminando dalla legenda i corrispondenti riferimenti agli articoli delle norme di attuazione si ritiene di soddisfare ugualmente la richiesta della Regione.</p> <p>Si adegua in conseguenza di quanto sopra l'art. 58.</p> <p>Infine, relativamente alla richiesta di riportare nella tav. P7 per il quadrante territoriale di Rubiera, le fasce fluviali come ridelimitate dalla Variante PAI-PGRA (in luogo di quelle del PTCP vigente), in attesa della conclusione del citato studio idraulico sul torrente Tresinaro e dell'approvazione dell'aggiornamento dell'Intesa con l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e la Regione, si adegua la tav. P7. Si prende atto, positivamente, che il Gruppo di lavoro tecnico previsto dall'art. 7 dell'Intesa dovrebbe riuscire, entro un tempo compatibile con l'approvazione del PTCP, ad aggiornare le fasce fluviali in base alle risultanze dello studio medesimo.</p>	
--	--	--

<p>Bacino del fiume Po (con schema approvato con DGR n. 747/2017 e sottoscritta dall'Autorità il 1/06/2017 e dalla Regione il 12/06/2017), si ritiene che il Gruppo di lavoro tecnico previsto dall'art. 7 dell'Intesa potrà provvedere, entro un tempo compatibile con l'approvazione del PTCP, ad aggiornare le fasce fluviali in base alle risultanze dello studio medesimo.</p> <p>Infine si raccomanda di coordinarsi con il suddetto Gruppo di lavoro anche per la definizione del limite verso la pianura entro cui rappresentare cartograficamente le porzioni dei depositi alluvionali esterni alle fasce fluviali nella tavola P7.</p>	<p>Resta inteso che tutte le modifiche apportate alla cartografia ed alle norme saranno oggetto di concertazione con il Gruppo di lavoro tecnico provinciale istituito dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'Accordo preliminare di cui alla DGR 225/2004.</p>	
<p><i>limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità dei terreni.</i></p> <p>In merito alle proposte di modifica del comma 5 dell'art.57 per l'esplicitazione della "modesta entità", si chiede di rivalutare la proposta, tornando al testo vigente. L'art.26</p>	<p>Pur evidenziando che le precisazioni normative introdotte sono state dettate dalla necessità di definire più puntualmente alcune disposizioni normative contenute</p>	<p>NA –art. 57</p>

<p>delle NA del PTPR al comma 7, relativo alle frane antiche/frane quiescenti, prevede le stesse disposizioni prescrittive che valgono sulle frane attive e quindi non consente nessun intervento di nuova edificazione fatta eccezione per quelle già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane o rurali. In queste sono ammessi interventi di completamento nonché nuove edificazioni di modesta entità ed opere pubbliche esclusivamente se è dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative e subordinatamente alla verifica complessiva che dimostra la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. La norma quindi non consente automaticamente una possibilità, seppur limitata, di nuova edificazione ma al contrario la vieta, con una eccezione che va verificata caso per caso prioritariamente rispetto alla impossibilità comunque di andare altrove e poi solo dopo, previa verifica e approfondimento geologico, di accoglimento di specifiche e contenute esigenze in particolari ambiti o urbani o comunque infrastrutturati.</p> <p>Proprio per questo il dispositivo non prevede specificazioni di alcun tipo e affida alla valutazione la definizione di queste condizioni e esigenze.</p>	<p>nell'art. 57 delle norme del PTCP-PAI, al fine di limitare, per quanto possibile, discrezionalità applicative, si provvede a ripristinare la norma vigente, migliorando la nozione di completamento per maggiore aderenza alla corrispondente norma del comma 7, art. 26 del PTPR.</p>	
--	---	--

<p><i>Tutela quali-quantitativa della risorsa idrica: semplificazione ed aggiornamento normativo.</i></p> <p>In merito alla proposta di variante di cui all'art. 80, visto il Regolamento di Giunta Regionale n. 1 del 4 gennaio 2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari", si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perfezionare il comma 1 aggiungendo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati anche quella del digestato e delle acque reflue; - valutare l'opportunità di sopprimere il disposto normativo del comma 4 richiamando esclusivamente le norme specifiche in materia dato anche l'obiettivo di semplificazione normativa della variante stessa. 	<p>Si accolgono positivamente le richieste di specificazione e semplificazione.</p>	<p>NA – art. 80</p>
<p><i>Stabilimenti a rischio di incidente rilevante: aggiornamento cartografico delle aree di danno degli stabilimenti e normativo alla nuova Direttiva Seveso;</i></p> <p>Non si condivide l'esclusione dei dati relativi allo stabilimento SILCOMPA in ragione del fatto che tali informazioni sono in attesa di validazione del CVR poiché, anche ai sensi del DM 9/5/2001, gli Enti territoriali utilizzano per adempiere ai loro compiti le informazioni validate ove presenti, altrimenti quelle dichiarate dai gestori. Si chiede pertanto di completare l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della tav. P12 "Schede di localizzazione delle aree a Rischio di Incidente Rilevante (D.Lgs 105/2015)" inserendo informazioni e cartografia. Si chiede inoltre di correggere nella scheda 5F il riferimento al comune ove è localizzato lo stabilimento LIQUIGAS ossia Cadelbosco di Sopra e non Boretto.</p>	<p>Si inseriscono in tavola P12 le aree di danno proposte dal gestore dello stabilimento SILCOMPA e si aggiornano in conseguenza gli elaborati del quadro conoscitivo riportanti gli scenari incidentali per lo stabilimento in oggetto. Le aree di danno saranno modificate, qualora necessario e compatibilmente con i tempi di approvazione della presente Variante, dopo la validazione da parte del Comitato Valutazione e Rischi.</p> <p>Si corregge il refuso nella scheda 5F della Liquigas.</p>	<p>Elaborato P12, Quadro Conoscitivo – Allegato 11 ed appendice</p>

<p><i>Zone di protezione dall'inquinamento luminoso: adeguamento alla nuova direttiva regionale;</i></p> <p>Si condivide l'aggiornamento effettuato segnalando però che non risulta presente nella variante l'individuazione dell'Osservatorio di Cervarezza che, a quanto risulta al Servizio competente in materia, ha richiesto la zona di protezione dall'Inquinamento Luminoso (15 Km). Verificare e nel caso inserire anche questa ulteriore zona.</p>	<p>Si fa presente che la comunicazione di istituzione della Zona di protezione in oggetto è pervenuta alla Provincia in data 25/10/2017 (nostro prot. 25834), quindi dopo l'avvio della consultazione scritta della Variante in oggetto. Si provvede in conseguenza ad aggiornare la tavola P2 individuando l'Osservatorio di Cervarezza e la relativa zona di protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km, nonché l'art. 93 delle NA inserendo il riferimento all'osservatorio.</p>	<p>Tavola P2 NA art. 93</p>
<p><i>Altre modifiche normative e cartografiche.</i></p> <p>In merito alla modifica introdotta all'art. 15, comma 3 lett. b) si ricorda che il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dell'aria di cui all'art. 17 delle NTA del PAIR e quindi l'ampliamento delle aree verdi per abitante al 2020 è previsto, nella Provincia di Reggio Emilia, esclusivamente per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Si chiede di specificare in tal senso il disposto normativo.</p>	<p>Si provvede a specificare quanto richiesto.</p>	<p>NA – art. 15.</p>

<p>VALSAT</p> <p>Si richiede un aggiornamento della Valsat che affronti, con adeguato approfondimento alla scala provinciale, le modifiche apportate dalla variante. In particolare, questo va fatto rispetto alle valutazioni già espresse nella VAS ministeriale, per il sistema delle reti elettriche e, rispetto alle valutazioni espresse con la Valsat del PSC, per quanto riguarda la proposta di modifica della viabilità provinciale in comune di Montecchio. La Valsat deve dare atto sia degli impatti positivi sia di quelli negativi e del monitoraggio, verificando la coerenza delle infrastrutture rispetto alla pianificazione del sistema delle tutele esistenti.</p>	<p>In ordine alle considerazioni relative al documento di VALSAT si evidenzia quanto segue.</p> <p>Per quanto riguarda le linee elettriche la Variante opera un aggiornamento limitato al riconoscimento dello stato di fatto (elettrodotti in esercizio), ovvero non vengono introdotti nuovi corridoi di fattibilità in quanto i programmi di sviluppo della rete elettrica nazionale di TERNA consultati (dal 2010 al 2017) non prevedono nuove linee o impianti nel territorio provinciale oltre a quelli già riportati nella tav. P3a. Analogamente, il Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture di Enel Distribuzione S.p.A - periodo di riferimento 2016-2018 non introduce nuove previsioni nel territorio della provincia di RE relative alla rete di At. Conseguentemente, viene a meno la necessità di operare approfondimenti delle valutazioni contenute nelle rispettive VAS ministeriali.</p> <p>Per quanto riguarda la modifica della viabilità provinciale si integra il Documento di VALSAT riprendendo gli esiti delle valutazioni espresse in sede di VASALT del PSC di Montecchio ed integrandoli con valutazioni alla scala d'area vasta.</p>	<p>Relazione, Documento di VALSAT-VINCA</p>
--	---	---

<p>Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile</p> <ul style="list-style-type: none"> - le disposizioni di cui all'art. 58 del PTCP hanno il fine di tutelare i caratteri geomorfologici e fisici riscontrabili in zona perifluviale, compresa la loro molteplice valenza funzionale, si ritiene che limitare la tutela delle <i>zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico</i> alle aree collinari e montane rappresenti un abbassamento del livello di protezione di queste aree; pertanto si propone di integrare l'art. 58, comma 2, con la parte "e quelle di alta pianura adiacenti alla pedecollina" anche al fine di preservare ambiti meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza territoriale s.l.; 	<p>La tutela dei caratteri geomorfologici e fisici delle regioni fluviali in oggetto è assicurata dall'insistenza sulle stesse di altre tutele e nello specifico le tutele di cui agli artt. 40 e 41 delle Norme di attuazione del PTCP, oltre che da altre disposizioni normative sovraordinate (Dlgs 42/2004). Si mantiene pertanto la scelta operata dalla presente Variante, tra l'altro congruente con quanto evidenziato dalla Regione ER nel proprio contributo.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - lo studio idraulico di dettaglio, promosso da Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Regione Emilia-Romagna, "Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Autorità di Bacino del Fiume Po (DGR 747/2017)" nell'area del nodo idraulico a sud dell'abitato di Rubiera è tutt'ora in corso di approfondimento, si conferma che in tale zona rimangono in vigore le delimitazioni delle Fasce Fluviali così come definite nella Tavola P7 e relative Norme di Attuazione del PTCP 2010. 	<p>Si veda il riscontro al contributo della Regione ER.</p>	
<p>Autostrada del Brennero S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si chiede di distinguere in tavola P3a le autostrade esistenti e quelle da potenziare utilizzando una diversa grafia e indicando il tratto dell'autostrada del Brennero ricadente nel territorio provinciale come asse da potenziare a seguito dell'approvazione del progetto per l'ampliamento a tre corsie per senso di marcia. 	<p>Il PTCP individua i tratti autostradali esistenti e i tratti in progetto per i quali sia prevista la realizzazione in nuova sede. Ai sensi dell'art. 29 comma 4 nel primo gruppo rientrano i tronchi esistenti o da consolidare o potenziare nella loro sede attuale. Il comma 8 specifica inoltre che sono sempre ammessi interventi di potenziamento in sede dei tratti stradali esistenti. Si ritiene pertanto che la richiesta trovi già accoglimento negli elaborati del PTCP vigente.</p>	

<p>- Si chiede di valutare l'inserimento nella documentazione grafica e/o testuale di un corridoio vegetale di difesa dall'inquinamento dell'aria ai lati dell'asse autostradale nel quale realizzare fasce arboree arbustive o rinaturazioni compensative come contenuto nel provvedimento di approvazione del progetto.</p>	<p>Si condividono le finalità della richiesta volta ad implementare fasce arboreo-arbustive lungo il tratto autostradale oggetto di potenziamento, tuttavia si precisa che la richiesta di individuare, alla scala d'area vasta, una fascia vegetale di protezione/mitigazione dell'inquinamento atmosferico (sulla base degli esiti del procedimento di VIA dell'intervento di potenziamento dell'autostrada), non è coerente con il campo di competenza del PTCP, essendo aspetti, quelli della localizzazione e del dimensionamento delle fasce arboreo-arbustive, propri della fase di progettazione-attuazione.</p> <p>Si precisa, inoltre, che l'art. 33 delle Norme di attuazione del PTCP detta direttive ai Comuni per la individuazione delle fasce di ambientazione delle infrastrutture stradali. Infine, tra le misure ed azioni incentivate dalla Provincia per l'attuazione della Rete Ecologia Provinciale e descritte nell'allegato NA3 del PTCP rientrano anche le rinaturazioni derivanti da prescrizioni compensative emesse in sede di procedure di valutazione tecnico-istituzionale (AIA, autorizzazioni paesaggistiche, VIA, ecc.) prodotte a livello statale, regionale e comunale.</p>	
<p>Terna rete Italia</p> <p>- Si invia cartografia degli elettrodotti di competenza di Terna aggiornata all'1/6/2017 e si elencano le condizioni e prescrizioni da osservare per i progetti ricadenti in aree interessate dalla servitù di elettrodotto. Con successivo invio sono trasmesse anche le DPA per tutti gli elettrodotti di competenza insistenti nel territorio provinciale.</p>	<p>Si provvede ad inserire in Tavola P11 gli aggiornamenti sugli elettrodotti forniti da Terna e si sostituiscono le "fasce laterali di attenzione" con le DPA fornite dal soggetto gestore. Tenendo conto che tra singoli elettrodotti possono sussistere differenze di DPA di pochi metri, non leggibili nella tavola P11 in scala 1:25.000, si provvede ad inserire una tabella in calce all'Allegato 5 NA (nuova parte terza) riportante l'indicazione dell'estensione in metri di ciascuna DPA, nonché ad adeguare l'art. 91.</p>	<p>Tavola P11, Allegato 5NA, art. 91 NA</p>

<p>Arpae</p> <p>- si chiede di provvedere alla Valutazione d'Incidenza della Variante al PTCP in conformità a quanto richiesto dalla DGR 1191/2007 la quale prevede che tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, che riguardino aree al cui interno ricadono, interamente o parzialmente, siti Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di incidenza;</p>	<p>Sulla base della richiesta si integrano gli elaborati di variante con la Valutazione d'Incidenza che, data la natura delle modifiche apportate al piano, non rileva incidenze negative sui siti Natura 2000.</p>	<p>Relazione illustrativa – Documento di VALSAT</p>
<p>- si chiede di recepire nella Tavola P2 del PTCP la Zona di protezione dall'inquinamento luminoso per un'estensione pari a 15 km di raggio intorno all'Osservatorio astronomico ubicato in Comune di Ventasso, località Cervarezza Terme, come riportata nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5659 del 23/10/2017 di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia.</p>	<p>Si veda il riscontro al contributo della Regione ER.</p>	<p>Relazione illustrativa, NA – art. 93 e Tav. P2</p>
<p>Ausi</p> <p><i>Rischio idraulico</i> per quanto riguarda il rischio idraulico relativo al reticolo secondario di pianura l'art. 68bis delle Norme Tecniche di Attuazione al 2° comma rimanda alle disposizioni di limitazione degli interventi urbanistici introdotti dalla DGR 1300/16. Tuttavia le misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture di carattere generale previste dal testo regionale andrebbero integrate introducendo limitazioni/condizioni relativamente ai depositi, gli stoccaggi e gli impianti contenenti sostanze o prodotti pericolosi (es. magazzini e vendita di biocidi e fitofarmaci, vasche parte di</p>	<p>Si condivide la finalità della richiesta, tuttavia si ritiene che tali limitazioni e condizioni non possano che essere inserite nell'ambito delle norme urbanistiche che la Regione deve emanare in attuazione dell'art. 58 della Variante al PAI-PGRA adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5, entro 90 giorni dall'approvazione (e che sostituiranno la DGR 1300/2016) e che risultano, ad oggi, in fase di elaborazione, ciò ai fini di una loro uniforme applicazione a livello regionale.</p>	

<p>impianti tecnologici destinati a contenere liquidi di processo pericolosi posti al di sotto del battente idraulico previsto dagli scenari di rischio idraulico, etc.).</p>		
<p><i>Rete ecologica e Territorio Rurale</i> In applicazione del “Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu 2017”, del corrispondente Piano del 2016, nonché dei contenuti dell’allegato A6 del “Piano Regionale di sorveglianza delle arbovirosi 2017”, consideriamo opportuno ricomprendere la tematica del controllo degli insetti vettori di patologie trasmissibili nel sistema della pianificazione territoriale. Questa tematica infatti ha una importanza crescente sia per la salute pubblica che per la tutela del patrimonio zootecnico, come è riconosciuto anche nel documento del Ministero dell’Ambiente “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”. Essa, inoltre, nel contesto delle aree della pianura reggiana, assume una dimensione significativa come dimostrano i risultati che la rete di monitoraggio entomologico realizzata dalla Regione Emilia-Romagna, che indicano una distribuzione territoriale delle diverse specie di zanzare che privilegia le zone di pianura a difficoltoso scolo (si vedano ad titolo di esempio le due mappe riportate in Allegato 1). Alla luce di queste osservazioni si propone di integrare il 1° comma dell’art. 71 delle Norme di Attuazione come segue (il testo proposto viene riportato in corsivo sottolineato): “1. <i>P Il presente Piano ha l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l’affermazione delle</i></p>	<p>Prendendo atto della richiesta si integra l’art. 71 della Norme di attuazione e l’Allegato NA3 del PTCP con le modifiche proposte.</p>	<p>NA – art. 71 Allegato NA3</p>

<p>biocenosi autoctone e contribuire al controllo delle popolazioni di insetti vettori di agenti patogeni di interesse per la salute pubblica e per le produzioni zootecniche; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo..." e di integrare, con la stessa finalità, l'Allegato 3 "Linee guida per l'attuazione della rete ecologica provinciale" al capitolo 1. "Finalità delle Reti ecologiche comunali" il terzultimo punto come segue (il testo proposto viene riportato in corsivo sottolineato): "...mantenimento della biodiversità come risorsa genetica e come fattore di controllo per le specie problematiche e quelle potenzialmente dannose per la salute pubblica e le produzioni agrozootecniche".</p>		
<p>Si segnala, infine, un probabile refuso delle tavole QC6-XX_0_VS16 la cui legenda sembrerebbe mancante della descrizione di due simboli grafici (dei quali si forniscono due esempi nell'Allegato 2).</p>	<p>I simboli grafici segnalati sono contenuti nella base cartografica 1:25.000 utilizzata e non riguardano pertanto i contenuti delle Tavole di Quadro Conoscitivo.</p>	
<p>Comune di Reggio Emilia</p> <p><i>Insedimenti commerciali - Norme</i></p> <p>Art.18 comma 1</p> <p>- Si propone opportuna specifica nella descrizione delle "aggregazioni di medie strutture di vendita" di livello provinciale, in quanto non è chiaro se le due condizioni afferenti alla superficie territoriale ed alla superficie di vendita devono essere verificate contemporaneamente o si prospettano quali alternative necessarie e/o sufficienti autonomamente.</p>	<p>Con la presente Variante si è operata una semplificazione della declaratoria delle tipologie di strutture di vendita, facendo esclusivo riferimento alle definizioni regionali vigenti. Il punto 1.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 1999, come modificata dalla DAL n. 35/2015, stabilisce i parametri-soglia il cui superamento, determina una concentrazione di più medie strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, di competenza del PTCP. E' pertanto a tale definizione che occorre fare riferimento, non potendo introdurre alcuna specificazione.</p>	<p>NA – art. 18</p>

<p>- Si segnala che nell'elencazione delle strutture di livello provinciale ACI (Aree Commerciali Integrate) non risulta opportunamente specificato che esse possano essere anche di livello superiore.</p> <p>Art.18 comma1bis</p> <p>- Si annota l'opportunità di riportare per esteso anche nel testo normativo il nome del Polo funzionale citato.</p> <p>- Si sollecita un chiarimento in merito alla possibilità di realizzazione di strutture con "attrazione di livello superiore" all'interno del Polo Funzionale "PF1": nel testo normativo, all'art. 18 comma 1bis e art. 20 ne è prevista la possibilità, mentre nell'Allegato 6 viene proposta l'eliminazione della specifica "SUP".</p> <p>Art.18 comma 2</p> <p>- Si segnala un refuso nella numerazione delle strutture di vendita dell'Ambito Reggio Emilia, (cfr strutture localizzate).</p> <p>Tabella 1 Allegato 6</p> <p>- Si richiede delucidazione sull'eliminazione della dicitura "INF" nell'Allegato 6 in riferimento ai Centri Commerciali, in quanto le indicazioni Regionali mantengono la specifica di Centro commerciale Inferiore e Superiore.</p>	<p>Si provvede ad integrare il comma 1 dell'art. 18.</p> <p>Non si ritiene opportuno in quanto l'elenco di cui al comma 1 ha soli fini declaratori e non di individuazione puntuale degli insediamenti commerciali previsti dal piano.</p> <p>Norme ed Allegato 6 sono complementari, ovvero le disposizioni inerenti la pianificazione ed attuazione degli insediamenti commerciali di interesse provinciale sono stabilite dal titolo III della NA e si completano con l'Allegato 6. Si provvede comunque, a fini di maggiore chiarezza, ad indicare nell'Allegato 6 le sigle SUP ed INF, fatta eccezione per le aggregazioni di medie strutture di vendita che non vedono più questa distinzione.</p> <p>Si provvede a correggere il refuso.</p> <p>Si veda quanto sopra.</p>	
--	--	--

<p><i>Ambiti specializzati per attività produttive e poli funzionali</i></p> <p>Art.12 comma 2 lettera c Si propone l'inserimento (anche eventualmente come nota a piè pagina) dei riferimenti alle normative previste dalla legislazione statale e regionale a cui il capoverso si riferisce, ovvero DPR 160/2010 e LR 14/2014.</p>	<p>Si provvede ad integrare il comma 2 dell'art. 12.</p>	<p>NA – art. 12</p>
<p><i>Dotazioni territoriali ed ERS</i></p> <p>Art.10 Nel Documento Preliminare-Relazione Illustrativa e VALSAT, a pag.12 – paragrafo “Edilizia residenziale sociale” - non si cita espressamente l'articolo delle Norme di Attuazione del PTCP che viene modificato. Potrebbe essere opportuno, per completezza e chiarezza di lettura, riportare il numero dell'articolo interessato dalla modifica.</p>	<p>Si provvede ad integrare la Relazione illustrativa</p>	<p>Relazione illustrativa</p>
<p><i>Sostenibilità energetica degli insediamenti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili</i></p> <p>Art.16 Si rileva che tra le normative sovraordinate statali e regionali, citate all'articolo 16 comma 17, non viene riportata anche la DGR 46/2011, in cui si effettua la ricognizione delle aree non idonee e delle aree soggette a limiti e condizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti fotovoltaici.</p>	<p>Si provvede ad integrare il comma 17 dell'art. 16.</p>	<p>NA – art. 16</p>
<p><i>Stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i> Relazione di variante Si segnala errore materiale. A pag 30 si riporta che risulta essere modificato l'elaborato P8, tuttavia la tavola afferente alla localizzazione delle aree a Rischio di Incidente Rilevante (art.13 e 15 D.Lgs 105/2015) è la tavola P12.</p>	<p>Si provvede a correggere il refuso.</p>	<p>Relazione illustrativa</p>